

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Resoconto stenografico della seduta pomeridiana dell'Aula
Seduta n. 595 del 2 marzo 2005

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge: Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; d'iniziativa del Governo; Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; d'iniziativa del Governo; Grandi ed altri: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 7*).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, il testo attuale dell'articolo 16 (uso il termine «attuale» perché mi sembra di intuire che i relatori si accingano ad accogliere una proposta soppressiva di tale articolo) rappresenta un importante riconoscimento della necessità di adeguare la normativa a tutela dei risparmiatori. Sempre più il mercato e la crescita produttiva delle imprese (sia quelle quotate sia quelle non quotate) si affidano al risparmio diffuso, naturalmente, per finanziarsi, per finanziare la loro innovazione, l'espansione e per competere nel mercato. Il ruolo attivo dei risparmiatori va, perciò, potenziato perché costituisce un ruolo fondamentale in relazione anche a questa nuova funzione che essi assumono nel mercato. Il ruolo dei risparmiatori va, quindi, potenziato e corredato di garanzie e di nuove tutele.

Tutti sanno che oggi, per i risparmiatori, conoscere a fondo il mercato - e quello finanziario in particolare - è diventata un'impresa veramente difficile, soprattutto se a farlo devono essere quei cittadini che quasi autonomamente devono orientarsi all'interno del mercato delle proposte: dai *bond*, alle azioni, ai mutui. Si veda il caso dei *bond* argentini, oppure i casi Cirio e Parmalat, che hanno dato origine a diversi casi di dubbia deontologia professionale.

I risparmiatori non dispongono autonomamente di una adeguata conoscenza del mercato e, naturalmente, di una conoscenza che consenta loro di cogliere, quanto meno negli aspetti essenziali, il grado di relativa rischiosità insita nei prodotti finanziari: senza, cioè, che siano formulati e forniti loro strumenti, notizie ed informazioni che li possano rendere consapevoli e prepararli alle scelte e alle opzioni a loro disposizione. Conosciamo benissimo la complessa modulistica in uso per le operazioni finanziarie, per i contratti di mutuo e di finanziamento, che non facilita certe scelte condivise e consapevoli. Ecco perché, allora, un articolo come quello ora in esame, assume importanza dal punto di vista delle forme di tutela preventiva del risparmio. Ciò se si pensa che i contratti devono, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, rispettare gli obblighi giuridici imposti da una copiosa normativa europea, oltre che nazionale, e che, non sempre, il risparmiatore possiede una autonoma capacità di valutazione. Perciò occorre facilitare un'adeguata lettura, una conoscenza preventiva delle condizioni del contratto e di quelle del mercato da parte dei risparmiatori, la possibilità di effettuare una verifica preventiva (questo è ciò che sostiene l'articolo 16, che probabilmente invece il Governo e la maggioranza di centrodestra intendono sopprimere) sul contenuto tecnico-giuridico dei contratti e delle varie forme di «sollecitazione», che arrivano ai risparmiatori in funzione dell'acquisto di titoli, assume grande rilievo per gli stessi risparmiatori. Si tratta di un nodo fondamentale...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole! Colleghi... Vi chiedo un maggior rispetto nei confronti del collega che sta parlando; quindi se intendete continuare a parlare, potete accomodarvi fuori: lo dico soprattutto per i colleghi che si trovano nell'emiciclo. Vi prego di prendere posto. Grazie e mi scusi, onorevole!

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. La ringrazio, signor Presidente. Ritengo che quello della tutela preventiva del risparmio sia un nodo fondamentale, non secondario, addirittura un passaggio, secondo quanto inteso dalla maggioranza nella discussione che sta emergendo, di cui invece si può fare a meno.

Non si comprende il motivo per cui il Governo e gli stessi relatori non sostengano quanto scritto nell'articolo della proposta di legge, e cioè che nell'ambito del mercato finanziario un'adeguata tutela dei risparmiatori debba passare necessariamente anche attraverso interventi preventivi. Non si può offrire tutela ai risparmiatori solo *a posteriori*.

Certo, vi è la *class action* in America; qui è difficile avere una *class action* all'italiana! Non si può pensare però solo ad un diritto risarcitorio dei risparmiatori, vi è anche un diritto alla tutela preventiva, che dobbiamo normare e di cui ci dobbiamo, come legislatori, preoccupare.

Non basta «dopo» risarcire i danni patrimoniali già subiti dai risparmiatori: occorre, migliorando la trasparenza e la conoscenza, favorire il recupero di quel rapporto di fiducia con quei risparmiatori (compromesso dagli scandali e dai *crack* finanziari), i quali spesso non sono mai stati preventivamente informati del rischio che correvano.

Occorre individuare, e ciò avviene nell'articolo 16, strumenti che consentano la tutela del contraente debole e, soprattutto, la valorizzazione del risparmio, tenendo conto anche, perché no?, del grado di «istruzione» finanziaria a disposizione degli utenti, al fine di garantire piena effettività delle norme già esistenti e dei provvedimenti vigenti in materia adottati dalla Consob, e che stabiliscono quale obbligo degli intermediari il fatto che i clienti vengano adeguatamente informati circa le operazioni poste in essere, assicurando al cliente stesso la necessaria trasparenza, e, soprattutto, sconsigliando operazioni non adeguate all'investitore.

Nella parte del testo licenziato dalla Commissione relativamente all'articolo 16, e che oggi invece ci si accinge a sopprimere, vi è una proposta opportuna di integrazione dell'attuale normativa e dei provvedimenti vigenti in materia riguardanti la Consob

La tutela dei risparmiatori può avvenire solo migliorandone il grado di informazione preventiva, oltretutto dando la certezza del diritto al risarcimento; ciò deve essere posto in capo agli intermediari finanziari ed in questo senso quelle parti dell'articolo 16 che i relatori pensano di sopprimere pongono invece una serie di obblighi ai promotori ed ai soggetti preposti ai servizi di collocazione degli investimenti, prevedendone i conseguenti adempimenti.

Sono, ovviamente, previste anche precise responsabilità per gli eventuali danni arrecati da errori effettuati o per dolo, e anche riguardo alla collocazione degli strumenti di mercato.

E tali responsabilità nell'articolo 16 sono poste in capo alle aziende dalle quali dipendono o con le quali hanno rapporti i promotori finanziari o i dipendenti che sono proposti al servizio di assistenza agli investimenti.

Pur nella presunzione che il comportamento degli intermediari e dei dipendenti di banche, di società di assicurazione e degli uffici postali - sono questi i luoghi dove sono collocati *retail* anche *bond* ed azioni che nulla hanno a che vedere con le possibilità di investimento cui dovrebbero accedere i singoli risparmiatori, salvo quelli istituzionali, ma ciò è accaduto, ad esempio, per i *bond* argentini e anche per le azioni Parmalat - sia improntato alla massima trasparenza e al massimo rispetto delle prerogative e dei diritti dei risparmiatori, che impegnano il loro risparmio contribuendo a creare e a movimentare una massa di risorse finanziarie utili a far crescere la nostra economia, deve essere comunque garantita ai risparmiatori un'adeguata normativa che ne valorizzi il ruolo e li tuteli anche in via preventiva. Pertanto, senza tutele adeguate per i risparmiatori, anche dal punto di vista della prevenzione, il paese rischia di impoverirsi ulteriormente e finiscono per avere la meglio solo i profittatori. Ecco perché non comprendo perché ci si accinga a chiedere con questo emendamento la

soppressione di questo articolo che riveste una notevole importanza per i risparmiatori e, in generale, per tutta l'economia italiana (famiglie e imprese) ed anche per garantire che il mercato sia trasparente e che quella fra le imprese sia una competizione vera e non una competizione drogata dal dolo e dai profittatori.

Per tutte queste importanti motivazioni voteremo contro, ed invitiamo anche i colleghi della maggioranza a farlo, la proposta di soppressione dell'articolo 16 contenuta nell'emendamento Patria 16.203 (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 16 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore per la VI Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Patria 16.203 che, se approvato, precluderà gli emendamenti Quartiani 16.201, Agostini 16.204 e Grandi 16.202.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Patria 16.203. Ricordo che poiché questo emendamento è interamente soppressivo dell'articolo 16, ove approvato, precluderà i restanti emendamenti presentati all'articolo 16 e, conseguentemente, non si procederà alla votazione dell'articolo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto è stato già affermato dal collega Quartini. Noi consideriamo l'articolo 16 uno degli articoli più importanti del provvedimento perché posto a tutela e a difesa dei risparmiatori italiani. Sarebbe sufficiente, ad esempio, porre maggiore attenzione a quanto affermato dai risparmiatori truffati nei casi di Bipop-Carire per rendersi conto che vi è stato un completo travisamento, e non solo, ma anche violazione delle diverse disposizioni regolamentari impartite dalla Consob in materia di comportamento che avrebbero dovuto osservare i promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori.

Con questo emendamento, invece, si vuole attribuire forza di legge a quelle norme e si vuole responsabilizzare ulteriormente le banche, le società di assicurazione e quelle di gestione del risparmio in ordine alle pratiche attraverso le quali sono collocati presso i risparmiatori i vari strumenti finanziari. Guardate a quegli esempi: li avete di fronte! Mi rivolgo ai colleghi che si accingono ad approvare l'emendamento in esame: nei vostri collegi elettorali avete incontrato i risparmiatori? Vi hanno raccontato di Parmalat, di Cirio, dei *bond* argentini, di Bipop-Carire? Avete ascoltato le storie vergognose nelle quali sono stati coinvolti tanti risparmiatori?

Votando contro la soppressione dell'articolo 16, avete l'opportunità di dare forza di legge a norme regolamentari che sono state stracciate in quelle vicende. Sarebbe anche un modo per colpire chi si rende colpevole di simili pratiche contro i risparmiatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, poiché l'articolo 16 è estremamente delicato, come ha rilevato già il collega Gambini, occorre valutare con attenzione ciò che sta avvenendo.

La proposta di sopprimerlo non si comprende in quanto le vicende della Parmalat, dei *bond* argentini, della Bipop-Carire, della Banca 121, eccetera, hanno evidenziato in maniera netta

soprattutto la necessità di prevenire situazioni siffatte. Ma come si fa la prevenzione? Bisogna agire non soltanto a livello di *governance* delle società, fissando obblighi, responsabilità, doveri chiari e stringenti per gli amministratori e per i revisori, ma anche dettando regole che i promotori finanziari oppure i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento devono rispettare quando negoziano con i clienti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante volte i predetti soggetti hanno fatto opera di convinzione con la vecchietta, con la pensionata, con il lavoratore, con l'impiegato privi di cultura finanziaria ed hanno dato loro un suggerimento del tipo: perché tieni il tuo gruzzoletto di 20, 30 o 50 milioni di vecchie lire in banca quando puoi investirlo in titoli sicuri come i *bond* argentini o quelli della Parmalat?

Occorre che siano previsti obblighi precisi a carico dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati al servizio di collocamento. In caso contrario, vicende come quelle alle quali abbiamo già assistito si ripeteranno ed altri drammi colpiranno le famiglie ed i singoli cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 16.203, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 351

Votanti 347

Astenuti 4

Maggioranza 174

Hanno votato sì 183

Hanno votato no 164).

(Esame dell'articolo 18 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 8*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Pinza 18.1 e Giordano 18.2, sui quali vi è il parere contrario anche della V Commissione, ed invitano al ritiro dell'emendamento Armani 18.4.

PIETRO ARMANI. È ritirato.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Inoltre, signor Presidente, le Commissioni desiderano rivolgere ai colleghi Canelli, Leo e Scherini un invito cumulativo a ritirare i molti emendamenti che hanno presentato all'articolo 18, fatta eccezione per l'emendamento Scherini 18.244, sul quale il parere è favorevole.

Le Commissioni invitano al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Benvenuto 18.200 ed esprimono parere favorevole sull'emendamento Patria 18.224. Le Commissioni esprimono, altresì, parere contrario sugli emendamenti Grandi 18.218 e 18.219.

Per quanto riguarda l'emendamento Giordano 18.21, le Commissioni invitano al suo ritiro, altrimenti il parere è contrario, poiché la disposizione che reca è già compresa nell'articolo 163 del Testo unico della finanza. Sostanzialmente, si tratta di una norma già in vigore.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.250 delle Commissioni (*Nuova formulazione*) se ne

raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Le Commissioni, infine, esprimono parere contrario sul subemendamento Agostini 0.18.250.1, sull'emendamento Giordano 18.243 e sull'articolo aggiuntivo Giordano 18.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti a prima firma Canelli e Scherini ritirano i rispettivi emendamenti ad eccezione dell'emendamento Scherini 18.244.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pinza 18.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Signor Presidente, a mio avviso, quello al nostro esame è uno degli emendamenti più importanti, poiché riguarda uno degli aspetti di maggiore rilievo della discussione. Infatti, pensando ad ordinamenti di altri paesi, io ed i miei colleghi abbiamo immaginato una costruzione del ruolo dei revisori dei conti e soprattutto delle modalità della loro nomina in grado di assicurare loro la più completa autonomia e, cosa non trascurabile, un collegamento con il mondo degli investitori, vale a dire una delle questioni fondamentali di questo provvedimento.

Capisco che vi siano molte resistenze, perché la soluzione, obiettivamente, è molto innovativa rispetto all'impianto tradizionale del nostro sistema. Tuttavia, tale soluzione nasce (su questo la Margherita ha una posizione molto rigorosa; si tratta di problemi che condizionano in larghissima misura il nostro apparato economico ed il funzionamento del nostro sistema finanziario) dalla constatazione, dopo un ampio lavoro di accertamento in mesi e mesi di audizioni, che il sistema dei controlli non ha funzionato. Quindi, continuare a registrare il dato di fatto che il sistema dei controlli non funziona e, nello stesso tempo, non avere coraggio di assumere provvedimenti alternativi, credo sia un'occasione sprecata per il Parlamento in questo momento.

Per queste ragioni insistiamo. Riproporremo la questione finché non otterremo un risultato, perché quello di cui c'è assolutamente bisogno è che vi sia una forma di garanzia nei confronti del risparmio e dei terzi che è data da controllori assolutamente indipendenti. Questa è ragione per la quale sottoponiamo di nuovo il nostro emendamento all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pinza 18.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti e votanti 382

Maggioranza 192

Hanno votato sì 172

Hanno votato no 210).

Ciascuno voti per sé...!

Prendo atto che l'onorevole Tucci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giordano 18.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

(Esame dell'articolo 19 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 9*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti Lettieri 19.204, Agostini 19.3, Agostini 19.205 (analogamente a quanto espresso dalla V Commissione), Benvenuto 19.200, Benvenuto 19.201 e Agostini 19.7.

Le Commissioni formulano, invece, un invito al ritiro degli identici emendamenti Armani 19.1 e Falsitta 19.203.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Armani se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 19.1 formulato dalle Commissioni.

PIETRO ARMANI. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Chiedo all'onorevole Falsitta se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 19.203 formulato dalle commissioni.

VITTORIO EMANUELE FALSITTA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri 19.204, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 399

Votanti 397

Astenuti 2

Maggioranza 199

Hanno votato sì 173

Hanno votato no 224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Agostini 19.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, stiamo esaminando uno dei punti più significativi del provvedimento, poiché, attraverso sia l'emendamento in esame, sia quello successivo, il nostro gruppo intende riproporre un tema che è stato assai dibattuto, vale a dire la riforma profonda dell'assetto delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari nel nostro paese, cambiando

l'impostazione di fondo che attualmente lo caratterizza.

Gli assetti attuali, infatti, sono basati sul principio della vigilanza per soggetti: l'Isvap vigila sulle assicurazioni, la Covip sorveglia i fondi pensione e la Banca d'Italia vigila sugli istituti di credito. Si tratta di un assetto che, in Europa, caratterizza solamente il nostro paese. Tutti i paesi europei, infatti, soprattutto quelli più sviluppati, dopo lo scandalo Enron hanno avviato, negli anni passati, riforme radicali dei sistemi di vigilanza, adottando un principio diverso.

Numerosi manuali, infatti, hanno ormai descritto i rischi insiti nel funzionamento della vigilanza per soggetti, poiché l'autorità vigilante può essere «catturata» dai soggetti vigilati; pertanto, tale principio è stato abbandonato, optando, invece, per una vigilanza per finalità. È stato scelto di istituire, in altri termini, una *authority* che vigili sulla stabilità dei mercati finanziari, un'altra che eserciti funzioni di vigilanza sulla trasparenza e, infine, una *authority* che vigili sulla concorrenza. Vorrei altresì rilevare che, in alcuni paesi, queste tre funzioni fanno tutte capo ad un'unica autorità, come, ad esempio, in Gran Bretagna; in altri paesi, invece, è stata intrapresa la strada della tripartizione. È questa la ragione per la quale la Banca centrale europea, quando venne chiamata ad esprimersi sul testo del provvedimento in esame elaborato nel mese di maggio dello scorso anno, diede un parere particolarmente favorevole rispetto alla scelta della ripartizione per finalità, che riformava l'assetto attuale delle autorità, assai obsoleto ed incapace di garantire una adeguata vigilanza sui mercati finanziari del nostro paese.

Per questa ragione, abbiamo ritenuto opportuno riproporre tale assetto. Si trattava anche di un punto di incontro tra maggioranza ed opposizione, almeno nella prima fase di collaborazione, ma oggi esso viene rinnegato, compiendo un arretramento e varando una riforma della vigilanza che riteniamo veramente modesta.

Ribadisco che abbiamo voluto riproporre tale orizzonte, attraverso la presentazione sia dell'emendamento in esame, sia di quello successivo: chi volesse avvicinare il nostro paese all'Europa, consentendo ai mercati finanziari italiani di essere presidiati da sistemi di vigilanza più moderni ed europei, dovrebbe pertanto sostenere la nostra posizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire anche sul precedente emendamento, da me presentato, relativo all'assetto della vigilanza; tuttavia, vorrei cogliere l'occasione dell'esame dell'emendamento che gli amici ed i compagni del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo hanno presentato (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)... degli amici e dei colleghi che hanno presentato un emendamento simile (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)...

RENZO PATRIA. I colleghi dell'Unione!

MARIO LETTIERI. Non c'è nulla di strano! Prodi (*Vivi commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)... Prodi ha fatto bene ad usare anche l'espressione «compagne e compagni» (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)!

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Brutta cosa «compagni»: evoca periodi brutti!

MARIO LETTIERI. Lasciamo stare: qui siamo colleghi!

E allora, cari colleghi, considerata la serietà del problema, vorrei farvi notare come in altri paesi l'assetto della vigilanza è, di solito, compiuto per funzioni. Lo stesso ministro Siniscalco, nel corso della sua prima audizione in Commissione finanze, sul piano della teoria, denunciò tale assetto come una tripartizione: la stabilità alla Banca d'Italia, la trasparenza alla Consob e la concorrenza all'Autorità antitrust. Nelle sedute successive, in verità, egli disse che, ferma restando la validità di tale impostazione, era necessaria una fase di transizione. Voglio, tuttavia, ricordare che bisogna

tenere conto delle risultanze dell'indagine parlamentare - abbiamo lavorato quarantacinque giorni -, anche se gli atti relativi non sono stati ancora pubblicati. Signor Presidente, mi auguro che lei possa provvedere a dare disposizioni in merito, perché si tratta di atti istruttivi, per noi parlamentari, per gli operatori dei mercati finanziari e per gli studiosi in generale.

Detto questo, quando si fa un'indagine parlamentare e sono audite persone autorevoli, che provengono dal mondo universitario, dal mondo delle libere professioni e da quello della vigilanza, non si può, successivamente, fare finta di nulla, mantenendo tutto com'è ora: se si continua così, vuol dire che la lezione non la vogliamo imparare (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 19.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 394
Maggioranza 198
Hanno votato sì 175
Hanno votato no 219).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 19.205, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 364
Maggioranza 183
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 206).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 19.200, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 389
Votanti 388
Astenuiti 1
Maggioranza 195
Hanno votato sì 170
Hanno votato no 218).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Benvenuto 19.201.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, parlo anche sull'emendamento successivo, Agostini 19.7. Noi chiediamo la soppressione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 19, che prevede che il ministro dell'economia e delle finanze possa chiedere la convocazione del comitato,

per comunicazioni rilevanti per l'attività delle autorità. Ci sembra che tale disposizione intacchi l'autonomia delle *authority*. In via subordinata, qualora si tratti di comunicazioni rilevanti, che non abbiano un carattere politico, sosteniamo che invece del ministro dell'economia e delle finanze sia «il direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze». So che attualmente vi è una coincidenza tra le persone che ricoprono tali cariche, ma mi auguro che questa incompatibilità sia superata, affinché non rappresenti la soluzione definitiva al problema.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 19.201, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti votanti 395
Maggioranza 198
Hanno votato sì 177
Hanno votato no 218).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 19.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 383
Maggioranza 192
Hanno votato sì 168
Hanno votato no 215).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 400
Votanti 397
Astenuiti 3
Maggioranza 199
Hanno votato sì 219
Hanno votato no 178).*

(Esame dell'articolo 20 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 10)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la VI Commissione, onorevole Gianfranco Conte ad esprimere il parere delle Commissioni.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni invitano i presentatori dell'emendamento Armani 20.1 al ritiro...

PIETRO ARMANI. L'ho già ritirato!

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Sta bene, onorevole Armani. Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Agostini 20.2, Benvenuto 20.200 e Lettieri 20.201.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, poiché vi è un emendamento del Governo che non abbiamo potuto valutare nel Comitato dei diciotto, abbiamo bisogno di alcuni minuti di sospensione, per consentire al Comitato dei diciotto di riunirsi.

PRESIDENTE. Di quanto tempo avete bisogno?

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Di pochi minuti, signor Presidente.

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, questo è l'accordo raggiunto stamani in Commissione: di fronte ad un problema di legittimità di interpretazione, si era preso tempo e si era giunti a tale accordo, così come presentato dal presidente La Malfa.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, poiché si tratta di un articolo aggiuntivo riferito all'articolo 20, suggerirei di esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 20 e rinviare l'esame degli articoli aggiuntivi ad una fase successiva.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente La Malfa se sia d'accordo con tale proposta.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, questa era anche la nostra proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il relatore per la VI Commissione ha già espresso il parere delle Commissioni. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Agostini 20.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Agostini. Ne ha facoltà.

MAURO AGOSTINI. Signor Presidente, questo è un passaggio importante del provvedimento in esame: stiamo, infatti, discutendo dei poteri e del ruolo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. La nostra opinione è che questo Comitato non abbia più ragione di esistere, sia con

riferimento alla sua attività che - come abbiamo visto - nel corso degli anni si è resa sempre più precaria e discontinua, sia per ragioni di principio. Non ci sembra, infatti, che tale Comitato, sorto con funzioni di alta vigilanza e con il compito di emanare indirizzi in questo settore, possa oggi continuare a svolgere proficuamente le sue funzioni. Si tratta molto spesso - come abbiamo constatato anche nel corso della discussione del provvedimento in Commissione - di forme residuali di indirizzi politici nel settore economico, in modo particolare nel settore del credito.

Per queste ragioni, con il nostro emendamento abbiamo proposto, per un verso, la soppressione del Comitato e, per altro verso, il passaggio dei poteri che attualmente fanno riferimento al Comitato - non casualmente - alla Banca d'Italia, cioè all'autorità che è destinata - essa sì - alla vigilanza sul settore creditizio.

Riteniamo che questo sia un punto importante, anche ai fini del coordinamento tra le autorità. Il problema del coordinamento tra le autorità è stato discusso nel corso dell'esame dell'articolo precedente. Siamo fermamente convinti della necessità di un coordinamento tra le autorità e siamo, altresì, convinti che tale coordinamento debba avvenire sulla base di forme di autoordinamento tra le autorità stesse, ossia attraverso la predisposizione sia di protocolli di intesa e di accordi tra le autorità (come, d'altronde, già avviene, ad esempio, tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), sia con forme periodiche di coordinamento, tramite riunioni periodiche dei vertici di queste autorità, che dovrebbero concordare impostazioni ed elementi di valutazione comuni e scambiarsi informazioni.

Pertanto, sia perché a livello di coordinamento (di cui pure c'è bisogno) si potrebbe intervenire molto meglio con forme di autoordinamento delle autorità preposte alla vigilanza, sia perché nel settore specifico sarebbe assai più opportuno che i poteri attualmente attribuiti al CICR venissero trasferiti alla Banca d'Italia, invitiamo l'Assemblea ad esprimersi positivamente su questo emendamento ed a cassare un istituto, come quello del CICR, che ormai è archeologia politica ed istituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 20.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 400

Votanti 398

Astenuti 2

Maggioranza 200

Hanno votato sì 173

Hanno votato no 225).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 20.200, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti e votanti 354

Maggioranza 178

Hanno votato sì 151

Hanno votato no 203).

Prendo atto che l'onorevole Bertucci non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri

20.201, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Lettieri, ma ho già indetto la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 375

Votanti 373

Astenuti 2

Maggioranza 187

Hanno votato sì 166

Hanno votato no 207).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, si tratta di un articolo importante e delicato. Il collega Agostini ha sostenuto precedentemente le ragioni del nostro emendamento finalizzato alla soppressione del CICR perché noi siamo per un coordinamento effettivo tra le *authorities*, ma siamo per il rispetto assoluto dell'autonomia e dell'indipendenza delle stesse. Esse possono coordinarsi autonomamente, non hanno bisogno, in questo caso, dell'intervento dell'Esecutivo. Ho chiesto la parola non solo per preannunciare il voto contrario sull'articolo in esame, ma anche per precisare che quando abbiamo discusso la legge comunitaria 2004 nella norma relativa al *market abuse* fu inserito un emendamento a mia firma con cui si disponeva che i dati della centrale rischi della Banca d'Italia possono essere utilizzati anche dalla Consob. Non vorrei che il testo dell'articolo 20, molto ambiguo se letto con l'ordine del giorno approvato surrettiziamente al Senato, possa essere interpretato in senso contrario. Ci terrei che il Parlamento dicesse una parola chiara a tale proposito: i dati della centrale rischi della Banca d'Italia possono essere utilizzati dalla Consob. Ciò è necessario se vogliamo davvero rendere efficiente l'esercizio del controllo.

Non posso che esprimere amarezza per il fatto che il mio emendamento 20.201 sia stato respinto.

Indipendentemente dal parere contrario della Commissione bilancio, tale emendamento non comportava alcuna spesa aggiuntiva ma chiedeva semplicemente che parte del personale della Banca d'Italia - vorrei ricordare che si tratta di circa novemila dipendenti - potesse essere utilizzata dalla Consob, anche nelle sedi periferiche, a seconda delle esigenze da concordare con la stessa Banca d'Italia.

Per tutte queste considerazioni, il gruppo della Margherita esprimerà un voto contrario sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 394

Votanti 393

Astenuti 1

*Maggioranza 197
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 170).*

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto. Onorevoli colleghi, come precedentemente preannunciato, sospendo brevemente la seduta per consentire al Comitato dei diciotto di riunirsi.

PRESIDENTE. Invito il relatore per la VI Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 20.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Le Commissioni invitano al ritiro degli articoli aggiuntivi Sergio Rossi 20.0200, in quanto già ricompreso nell'emendamento Patria 21.5, e Benvenuto 20.0204, altrimenti il parere è contrario. Il parere è invece contrario sull'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201, sul quale anche la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. L'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0202 è stato ritirato, mentre l'articolo aggiuntivo Gamba 20.0203 risulta essere stato sostituito dall'articolo aggiuntivo 20.0205 presentato dal Governo che le Commissioni accettano.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 20.0205.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0200 è stato ritirato dal presentatore.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Benvenuto 20.0204.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro, formulato dal relatore e dal Governo.

GIORGIO BENVENUTO. No, signor Presidente, non lo ritiro e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. L'articolo aggiuntivo in esame ritengo sia molto più preciso del successivo emendamento Patria 21.5, che si intende approvare. Non capisco perché i relatori abbiano una sorta di ostilità a riconoscere il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto da una legge dello Stato e che opera stabilmente. Noi riteniamo che i consumatori non siano un soggetto indistinto. Essi hanno una loro struttura ed un loro riconoscimento, con una legge che li ha definiti, e sono rappresentati da un organismo di carattere unitario. Pertanto, è un grave errore politico ignorare questa realtà, inserendo invece una norma indistinta, nella quale si prevede che vengano sentiti i «consumatori». Era quindi corretto anche il precedente articolo aggiuntivo, ritirato dall'onorevole Sergio Rossi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 20.0204, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 379
Maggioranza 190
Hanno votato sì 167
Hanno votato no 212).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Ci dispiace del parere contrario espresso dalle Commissioni, perché ciò che si chiede con questo articolo aggiuntivo ci sembra di assoluto buonsenso. Al riguardo, richiamo l'attenzione di tutti i parlamentari eletti nei collegi del Nord, proprio per questioni di puro buonsenso (per questo motivo, peraltro, dovrebbe interessare anche coloro che non sono stati eletti al Nord). Con questo articolo aggiuntivo chiediamo semplicemente di trasferire la sede della CONSOB a Milano. Faccio presente che il comune di Milano ha già messo a disposizione della CONSOB, con comodato gratuito, un immobile in via Broletto, che è in centro; pertanto, si tratterebbe di un trasferimento a costo zero.

Tuttavia, ci sembra di estremo buon senso, al di là di tutto, che la sede della Consob venga posizionata vicino al vero mercato azionario italiano ovvero quello della piazza di Milano. Pertanto, al di là di tutti i ragionamenti, più o meno federalisti o di decentramento che tutti, da destra a sinistra, svolgiamo in quest'aula, si tratta di puro buon senso. Non vi è motivo che il centro di controllo di tale ente sia posizionato a Roma (in cui sono già collocate, giustamente, tante altre sedi istituzionali che hanno a che fare con lo Stato nazionale), anche perché si tratta di un'attività che, al 95 per cento, viene svolta sulla piazza di Milano.

Sarebbe, quindi, un segnale importante da parte del Parlamento far vedere che, per quanto riguarda le questioni normali di assoluto buon senso, il paese comincia a modernizzarsi ed a mettersi al passo con gli altri paesi occidentali.

Negli altri paesi occidentali, le questioni economiche ed istituzionali sono completamente separate. Negli Stati Uniti, ad esempio, vi è Washington, mentre l'economia si concentra a New York e lo stesso accade negli altri paesi occidentali.

In Italia, l'economia si concentra, soprattutto, nell'area milanese e, pertanto, collocare l'istituto di controllo delle attività borsistiche vicino al mercato della borsa sembrerebbe una cosa di grande buonsenso. Pertanto, invito tutti i colleghi ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà. Ne approfitto per ricordare che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha esaurito il tempo a sua disposizione.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201, anche perché i primi Governi dell'Ulivo, nel loro programma, prevedevano esattamente il trasferimento della sede della Consob a Milano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei anch'io sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201. Non ci vogliono molte parole per dire che non si tratta di rivendicazioni campaniliste né di assetti federalisti, intesi in senso localistico.

Vi è un problema di efficienza e di riconoscimento del ruolo dell'accumulo di risorse e di competenze che, nella piazza finanziaria di Milano, si sono realizzate nel tempo. Quindi, il trasferimento della sede della Consob a Milano è un progetto da tempo condiviso e sostenuto già dal precedente Governo dell'Ulivo, come è stato ricordato.

Vi sono, pertanto, molte ragioni in chiave di efficienza per condividere questa soluzione che sottoponiamo ai colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, questa volta i colleghi della Lega mi hanno convinto (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*). Effettivamente, si tratta di un emendamento di buon senso e non campanilista. Essendo la piazza finanziaria italiana sita in quel di Milano, non si ha ragione di posizionare l'organismo di controllo altrove, soprattutto tenendo conto che questa città che noi amiamo molto, cioè la capitale di Italia, ha già molti pesi su di sé dal punto di vista della funzionalità delle istituzioni.

Vorrei anche ricordare, basandomi sulla preziosa erudizione di colleghi ben più competenti di me, che dalla presidenza della Consob Padoa Schioppa in poi, sicuramente il rapporto Consob viene presentato a Milano.

Vi è, quindi, già una tendenza naturale a voler posizionare l'attività di controllo in quella città vicina alla Borsa.

Francamente quindi, esistendo - e lo apprendo adesso e spero che l'onorevole Galli non mi abbia imbrogliato - anche la possibilità materiale di una sede in una via, peraltro, tra le più graziose e non sono molte della mia città (Via Broletto), appare di assoluto buon senso che si prenda in considerazione tale articolo aggiuntivo.

Per quanto ci riguarda, esprimeremo un voto favorevole sul medesimo.

PRESIDENTE. Saluto gli alunni della scuola media statale «Giulio Genoino» di Frattamaggiore, che assistono ai nostri lavori (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, non credo che il Parlamento debba attardarsi a discutere la collocazione di un ente, come Consob, discutendo come se fossimo in un condominio in cui si dice che il comune ha messo a disposizione questa sede o un'altra e via seguitando.

In ogni caso, esprimerò un voto contrario sul presente articolo aggiuntivo in quanto, non essendo in esso previsto il trasferimento della Consob... nel comune del quale sono sindaco, Porretta Terme, non sono soddisfatto. Dunque, suggerisco all'Assemblea per serietà di esprimere un voto contrario su questa proposta emendativa, perché devo dire che lo «sciocchezzaio» comincia ad essere esagerato (*Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e dei deputati del gruppo misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Verro. Ne ha facoltà.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma al presente articolo aggiuntivo, in quanto il trasferimento della Consob a Milano non è soltanto un fatto di campanilismo, ma si traduce in efficienza e in maggiore trasparenza rispetto alla sede di Roma (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia e dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Essendo stato membro della giunta che aveva offerto la sede per il trasferimento della Consob e ritenendo che Milano meriti di ospitare tale sede in virtù di ragioni che non sono soltanto

di natura campanilistica, ma determinate dal fatto che la più importante Borsa è evidentemente a Milano, esprimerò un voto favorevole sul presente articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, vorrei fornire un piccolo contributo per ricordare all'Assemblea che il problema di collocare la sede della Consob a Milano non è di basso profilo, essendo il frutto di un ampio dibattito culturale e politico che si è svolto negli anni Novanta, etichettato con l'espressione della «capitale reticolare».

Nel riconoscere Roma quale capitale del nostro paese, capitale del nostro Stato, capitale della Repubblica federale, non possiamo ignorare che esistono ragioni profonde, storiche e di efficienza che giustificano ampiamente la collocazione delle sedi di grandi istituzioni anche pubbliche in altre città e in altre regioni.

Quindi, ritengo che questo articolo aggiuntivo non sia affatto banale, ma rientri in una grande tradizione, che prevede la valorizzazione di un'Italia fondata sul pluralismo urbano, di un'Italia delle cento città che hanno fatto la storia del nostro paese (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia e dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, naturalmente piacerebbe anche a me trasferire la sede della Consob a casa mia (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*). Tuttavia, occorre precisare che il nostro parere contrario sul presente articolo aggiuntivo non deriva dal fatto che non riteniamo ragionevole trasferire la sede della Consob a Milano, ma dal fatto che la Commissione bilancio ha ritenuto questo articolo aggiuntivo oneroso.

Dunque, nel caso in cui emergesse una convergenza su questa proposta, proporrei un accantonamento della proposta emendativa in esame per trovare una idonea forma di copertura.

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, concordo pienamente con il relatore. Credo che la proposta possa essere materia di discussione, ma esiste un contrasto insanabile tra tale proposta - che, trasversalmente, può essere contrastata o condivisa - e un parere negativo della Commissione bilancio che, tra l'altro, è presieduta da un autorevole esponente della Lega Nord. Dunque, ritengo che tale questione debba essere accantonata, al fine di consentirne un approfondimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. La questione in realtà è meno banale di quanto sembri, nel senso che il nostro paese ha una unica grande piazza finanziaria, vale a dire quella milanese. Da tempo si discute su come organizzare le funzioni della Consob in relazione al fatto che la piazza finanziaria è quella di Milano e non un'altra. Tuttavia, trovo assai difficile che il problema dell'organizzazione della Consob e delle sue sedi possa essere affrontato attraverso un emendamento di questa natura. Per quanto ci riguarda ci asterremo sull'articolo aggiuntivo in oggetto, senza però dimenticare la

questione relativa a come organizzare la presenza della CONSOB nel nostro paese in relazione alla sede della piazza finanziaria italiana.

In proposito vorrei ricordare che furono fatti studi ed approfondimenti nel periodo in cui l'attuale Presidente della Repubblica, Ciampi, era ministro del tesoro. Pertanto bisognerebbe riprendere tali studi e valutarli attentamente in un provvedimento che non può essere improvvisato con la presentazione di un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, vorrei porre la mia firma sull'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201.

L'onorevole emiliano che mi ha preceduto ha svolto un intervento sincero, pur ponendo l'accento sul campanilismo. Da emiliano come lui sono del parere che non si tratti di campanilismo, bensì di un problema che riguarda un federalismo amministrativo che dovrebbe essere riconosciuto.

La «Milano finanziaria» rappresenta un simbolo che, a nostro giudizio, può unire tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla destra o alla sinistra. Invece, ci viene chiesto di accantonare l'articolo aggiuntivo. Chiedo ai colleghi che hanno avanzato tale richiesta dove sia la razionalità dell'accantonamento. Possiamo discuterne ancora e approfondire la questione, ma in sostanza si tratta di esprimere un voto.

MASSIMO POLLEDRI. A nome della Lega chiedo che si insista per l'espressione di un voto sereno e non campanilistico, ma che, a nostro giudizio, può trovare un riscontro positivo da parte dell'Assemblea e fare l'interesse del paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per alzata di mano la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201.

Prendo atto che vi sono obiezioni e pertanto dispongo la controprova mediante dispositivo elettronico senza registrazione di nomi della votazione sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201.

(È approvata).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 20.0205.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, vorrei esprimere voto favorevole. Devo dare atto al Governo di aver tenuto conto del dibattito svoltosi in sede di Comitato dei diciotto, e di avere trovato una formulazione equilibrata, giusta e che valorizza l'apporto e la collaborazione della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuto, fa piacere ascoltare le sue parole.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 20.0205 del Governo, accettato dalle Commissioni.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 394

Votanti 393

Astenuti 1

Maggioranza 197

*Hanno votato sì 382
Hanno votato no 11).*

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, vorrei chiedere soltanto una precisazione. Non so se già stato indicato un termine entro il quale riprenderà l'esame dell'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201; in tal caso chiedo scusa perché non ho sentito.

In sostanza, vorrei sapere se tale articolo aggiuntivo è accantonato per un quarto d'ora, un'ora o due ore. Per quanto tempo dobbiamo accantonarlo?

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la proposta del relatore è stata approvata e spetta a lui indicare i termini. Onorevole Gianfranco Conte, è lei l'arbitro.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, lei comprenderà che il problema va affrontato insieme alla Commissione bilancio. Quindi, presumibilmente al termine della seduta, ci riuniremo insieme ai colleghi della V Commissione per trovare una soluzione alla copertura dell'articolo aggiuntivo Sergio Rossi 20.0201.

PRESIDENTE. Onorevole Gianfranco Conte, posso correggerla? Forse le Commissioni escludono la conclusione dell'esame degli emendamenti entro la seduta di oggi? Io non porrei limiti di tempo ai nostri lavori!

(Esame dell'articolo 21 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 11*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la VI Commissione, onorevole Gianfranco Conte, ad esprimere il parere delle Commissioni.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, ricordo che gli emendamenti Armani 22.1 e 22.200 sono stati ritirati. Le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Benvenuto 21.200 (analogamente a quanto espresso dalla Commissione bilancio); il parere è, invece, favorevole sull'emendamento Patria 21.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 21.200, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 416
Maggioranza 209)*

*Hanno votato sì 184
Hanno votato no 232).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 21.5, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 425
Votanti 422
Astenuiti 3
Maggioranza 212
Hanno votato sì 420
Hanno votato no 2).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del nostro gruppo sull'articolo esame. Sia l'articolo 21 sia il successivo articolo 22 introducono la trasparenza, la motivazione e l'impugnabilità delle decisioni per tutte le *authority* che vigilano sui mercati finanziari italiani. Finalmente, introduciamo una «*contability*» anche per tutte le *authority* italiane, analogamente a quanto avviene negli altri paesi. Si tratta di uno strumento decisivo affinché l'azione di vigilanza venga esercitata in maniera trasparente. Riteniamo che, attraverso questi due articoli, si volti pagina rispetto ad una pratica utilizzata negli anni passati, quando non sempre il mercato finanziario italiano è stato regolato in modo trasparente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo della Margherita sull'articolo 21. Vorrei inoltre sottolineare la portata innovativa di questo articolo, che prevede la motivazione dei provvedimenti adottati dalle autorità, le quali, finora, non rispondevano ad alcuno. Con questa disposizione gli atti di tali organismi saranno impugnabili e questo rappresenta, a mio avviso, un passo in avanti sulla strada della trasparenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo emendato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti e votanti 416
Maggioranza 209
Hanno votato sì 415
Hanno votato no 1).*

(Esame dell'articolo 22 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 12*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la VI Commissione, onorevole Gianfranco Conte, ad esprimere il parere delle Commissioni.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Patria 22.201.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 22.201, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 402

Votanti 361

Astenuti 41

Maggioranza 181

Hanno votato sì 358

Hanno votato no 3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, nel testo emendato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 412

Votanti 410

Astenuti 2

Maggioranza 206

Hanno votato sì 410).

(Esame dell'articolo 23 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 13*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'articolo aggiuntivo Liotta 023.0200; ricordo che l'emendamento Armani 23.1 è già stato ritirato. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Agostini 23.3, Nesi 23.204, 23.205, 23.206, 23.207 e Nesi 23.208. Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Benvenuto 23.200, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole «sentita la Banca d'Italia» le parole «o l'UIC o le altre autorità».

Le Commissioni invitano al ritiro dell'emendamento Gastaldi 23.202. Il parere è, invece, favorevole sugli emendamenti Gastaldi 23.203 e Patria 23.209, mentre è contrario sull'emendamento Benvenuto 23.201.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Benvenuto 23.200, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Liotta 023.0200.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Liotta. Ne ha facoltà.

SILVIO LIOTTA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo da me presentato, e sul quale le Commissioni hanno espresso parere contrario, anche per problemi di copertura, intende adempiere ad una precisa finalità, che anche l'opposizione, per un'impostazione diversa, intendeva raggiungere, attraverso la presentazione dell'emendamento che prevedeva il Comitato di garanzia per le revisioni. Non so se le Commissioni ed il Governo abbiano valutato l'insieme delle norme e delle competenze che, con il provvedimento sugli abusi di mercato all'esame del Senato, verranno trasferite alla Consob. Soltanto nel provvedimento al nostro esame vi sono sessantuno attribuzioni di competenza, che si riferiscono non solo alla potestà regolamentare, ma anche a quella di vigilanza.

La Consob nella sua struttura ha fundamentalmente la sede operativa a Milano, e dico questo riferendomi al dibattito svoltosi, che riguarda un falso problema, in quanto - lo ripeto - la sede operativa è a Milano ed è cosa risaputa dagli operatori finanziari che sanno che le due divisioni principali della Consob, relative agli emittenti ed ai mercati finanziari, hanno sede in quella città. Ciò premesso, vi è l'esigenza di disporre di una Consob che sia operativa per tutte le competenze che stiamo ad essa trasferendo. Ritengo che, nella sua attuale composizione, essa non sia in grado di adempiere a questo compito ed è per questo che ho presentato l'articolo aggiuntivo 023.0200, per consentire ad essa di avere quella flessibilità che la metta in grado di affrontare in termini regolamentari e di vigilanza tutte le sessantuno competenze incluse in questo provvedimento (mi pare siano una ventina nel testo al Senato) che le verranno trasferite oggi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Liotta 023.0200, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 410

Votanti 409

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato sì 19

Hanno votato no 390).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 23.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 404

Votanti 401

Astenuti 3

*Maggioranza 201
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 241).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Nesi 23.204.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nesi. Ne ha facoltà.

NERIO NESI. Signor Presidente, già il collega che mi ha preceduto ha spiegato le ragioni della mia contrarietà. Noi stiamo dando alla Consob poteri che essa non è certamente in grado di assolvere; quindi, ciò che stiamo facendo è contro gli interessi generali della vigilanza su tale materia. Richiamo l'Assemblea su questa considerazione: è inutile dare alla Consob, che io forse conosco meglio di altri, poteri che non potrà mai esercitare, perché non ne è in grado e non ne ha la capacità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nesi 23.204, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 407
Votanti 370
Astenuiti 37
Maggioranza 186
Hanno votato sì 147
Hanno votato no 223).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nesi 23.205, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 413
Votanti 406
Astenuiti 7
Maggioranza 204
Hanno votato sì 182
Hanno votato no 224).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nesi 23.206, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 419
Votanti 415
Astenuiti 4
Maggioranza 208
Hanno votato sì 186
Hanno votato no 229).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nesi 23.207, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 415

Votanti 411

Astenuti 4

Maggioranza 206

Hanno votato sì 183

Hanno votato no 228).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nesi 23.208, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 407

Votanti 404

Astenuti 3

Maggioranza 203

Hanno votato sì 183

Hanno votato no 221).

Passiamo all'emendamento Benvenuto 23.200.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore per la X Commissione.

Passiamo, dunque, ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 23.200, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 420

Votanti 413

Astenuti 7

Maggioranza 207

Hanno votato sì 404

Hanno votato no 9).

Passiamo all'emendamento Gastaldi 23.202.

Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.

Indico dunque la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gastaldi 23.203, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 410

Votanti 409

Astenuti 1

*Maggioranza 205
Hanno votato sì 366
Hanno votato no 43).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 23.201, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 424
Votanti 422
Astenuti 2
Maggioranza 212
Hanno votato sì 198
Hanno votato no 224).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 23.209, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 427
Votanti 424
Astenuti 3
Maggioranza 213
Hanno votato sì 238
Hanno votato no 186).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, nel testo emendato.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 425
Votanti 422
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato sì 233
Hanno votato no 189).*

(Esame dell'articolo 24 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 14*).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Nesi 24.200 e Agostini 24.3, e formulano un invito al ritiro dell'emendamento Patria 24.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Patria 24.2, sul quale si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nesi 24.200, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 421

Votanti 418

Astenuti 3

Maggioranza 210

Hanno votato sì 184

Hanno votato no 234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 24.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 411

Votanti 410

Astenuti 1

Maggioranza 206

Hanno votato sì 184

Hanno votato no 226).

Passiamo all'emendamento Patria 24.2. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

RENZO PATRIA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo, dunque, alla votazione dell'articolo 24.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 424

Votanti 422

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato sì 243

Hanno votato no 179).

Esame dell'articolo 25 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 15*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sugli emendamenti Patria 25.201 e 25.202.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Patria 25.202, sul quale si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 25.201, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 427

Votanti 424

Astenuti 3

Maggioranza 213

Hanno votato sì 244

Hanno votato no 180).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 25.202, accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 423

Votanti 420

Astenuti 3

Maggioranza 211

Hanno votato sì 236

Hanno votato no 184).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25, nel testo emendato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 424

Votanti 251

Astenuti 173

Maggioranza 126

Hanno votato sì 236
Hanno votato no 15).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Armani 25.200 è stato ritirato.

(Esame dell'articolo 26 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 16).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, prima di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 26, desidererei, con il suo permesso, svolgere alcune brevi considerazioni.

Con tale articolo stiamo affrontando il tema relativo alle competenze in materia di concorrenza. Si tratta di una delle questioni maggiormente dibattute nel corso di questi mesi; mi riferisco, in particolare, al trasferimento delle competenze in materia di concorrenza dalla Banca d'Italia all'Antitrust. Da più parti, in particolar modo dal ministro dell'economia e delle finanze, sia in Commissione sia in Assemblea, è stata condivisa la necessità di trasferire tali competenze dalla Banca d'Italia in quanto si tratterebbe di una riforma che aiuterebbe ad avvicinare il nostro paese alle istituzioni europee. Nonostante ciò, lo stesso ministro ha avuto modo di affermare che è in corso una sorta di tempesta (così l'ha definita) da un punto di vista finanziario, che in qualche modo minaccerebbe l'italianità degli istituti di credito e delle banche italiane.

Per questa ragione, pur condividendo la *ratio* secondo la quale le competenze in materia di concorrenza sarebbero da attribuire all'Antitrust, così come peraltro sostenuto dal Commissario europeo, Mario Monti, quando si procedette all'approvazione della legge istitutiva dell'Antitrust, ritengo - sulla base di un interrogativo che ritengo legislativo - che questo non sarebbe il momento più opportuno per attuare tale riforma.

Personalmente, penso sia indispensabile che, in una costruzione delle *authority* per funzioni, la concorrenza sia da attribuire all'Antitrust e non alla Banca d'Italia, anche in considerazione dei possibili conflitti di competenze tra controllore e controllato. Un altro interrogativo sorge per il fatto che è in atto il tentativo, da parte degli istituti di credito stranieri, di scalare le banche italiane. Permanendo i dubbi, ritengo di manifestare l'orientamento prevalente delle Commissioni, che è quello di esprimere un parere favorevole sugli identici emendamenti soppressivi Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203. Ribadisco, però, affinché rimanga agli atti, che non sarà possibile difendere a lungo gli istituti di credito italiani con simili strumenti perché il mercato finanziario unico europeo ci condurrà verso un'inevitabile riforma.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ho compreso le sue considerazioni. Tuttavia, dovendo comunicare all'Assemblea il parere del Comitato dei diciotto, mi interessa conoscere, appunto, il parere del Comitato stesso.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Dovendo rappresentare la maggioranza...

PRESIDENTE. Lei rappresenta il Comitato, non...

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. No, non la maggioranza, ma l'opinione maggioritaria. L'opinione maggioritaria formatasi in seno al Comitato dei diciotto è nel senso di esprimere un parere favorevole (*Commenti*)...

GIORGIO BENVENUTO. Non è così!

PRESIDENTE. Calma, calma e sangue freddo! Siamo qui tutti e non abbiamo alcuna fretta! Onorevole relatore, poiché lei si è limitato ad esprimere il parere delle Commissioni sugli identici emendamenti soppressivi Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203, la invito ad esprimerlo anche sulle altre proposte emendative presentate all'articolo 26.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, posto che, come ho già detto, il parere è favorevole sugli identici emendamenti soppressivi Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203, il parere è contrario sugli emendamenti Nesi 26.204, Agostini 26.3 (sul quale ha espresso parere contrario anche la V Commissione) e, condizionatamente all'esito della votazione degli emendamenti soppressivi, l'emendamento Grandi 26.202...

PRESIDENTE. Certo, onorevole relatore, ma lei deve esprimere il parere delle Commissioni su tutti gli emendamenti presentati, indipendentemente dall'esito della votazione sugli emendamenti soppressivi.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Il parere è contrario sugli emendamenti Grandi 26.202 e Giordano 26.4; sull'emendamento Gamba 26.206 formulo un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'onorevole Saglia ha prospettato una corretta esegesi della posizione del Governo, spiegandola anche alla luce degli interventi degli ultimi mesi.

Vorrei soltanto ricordare che quando, a febbraio, abbiamo cominciato a lavorare, il tema era controverso e aperto a diverse soluzioni, alle quali si pensava di giungere non mediante un passaggio brusco, ma cercando comunque di favorire una compenetrazione, operando sul duplice piano dei rapporti e dei pareri, tra Banca d'Italia e Consob.

Ciò premesso, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, con la seguente precisazione: nel caso in cui non si dovesse verificare la preclusione per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti soppressivi Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea sull'emendamento Grandi 26.202.

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Magri, ma non ho capito: su cosa si rimette all'Assemblea?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento Grandi 26.202, mentre esprime parere conforme a quello espresso dal relatore Saglia sul resto degli emendamenti, compresi gli identici emendamenti Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203, sui quali è stato espresso parere favorevole.

BRUNO TABACCI, *Presidente della X Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI, *Presidente della X Commissione*. Signor Presidente, purtroppo devo rilevare che la dichiarazione resa dal relatore Saglia non è conforme alla decisione assunta questa mattina. È un incidente molto spiacevole che mi ha sorpreso e anche amareggiato.

Questa mattina, è toccato a me presiedere il Comitato dei diciotto, mentre era assente l'onorevole La Malfa. In tale circostanza, la decisione presa dai due relatori, su loro proposta, alla quale il Comitato dei diciotto ha aderito, era quella di rimettere all'Assemblea il giudizio finale, mentre il Governo ha

confermato la tesi anticipata in aula dal ministro Siniscalco, che collegava un giudizio positivo sul tema della concorrenza ad una non congruità temporale riferita al fatto che sono in corso determinate operazioni. Quindi, appariva più prudente l'idea di prolungare nel tempo una decisione di questa natura.

Ovviamente, questo nuovo elemento crea qualche difficoltà, perché il percorso di questi giorni si è sviluppato sotto il segno di una grande collaborazione. Tra l'altro, ho appreso la notizia in aula «in diretta»; quindi, emerge anche un problema di fiducia personale.

Entrando nel merito della questione (rubo ancora trenta secondi), vorrei ricordare che, in tempi non sospetti, furono sottoposti all'attenzione del Parlamento provvedimenti di riordino delle autorità indipendenti. Mi capitò di presentarne uno nel gennaio 2002, molto prima che accadessero gli scandali della Parmalat, della Cirio o di altre aziende, che hanno penalizzato circa un milione di risparmiatori italiani. In quella sede, dopo il passaggio dalla lira all'euro, venendo meno talune ragioni, che all'epoca dell'istituzione dell'Autorità *antitrust* avevano fatto propendere per la Banca d'Italia in ordine alla competenza anche in materia di concorrenza bancaria, appariva molto più prudente procedere verso un'articolazione di questo controllo.

Il sistema bancario, in questi dieci anni, è profondamente cambiato. Nel 1992 tutte le banche erano pubbliche e, tutte, in qualche modo, rispondevano allo Stato. Oggi, tutte le banche sono private; tuttavia, si comportano come se fossero dei monopolisti pubblici. E questo meccanismo determina conseguenze di grande rilievo per le tasche degli italiani, siano essi consumatori, famiglie o piccole imprese. Dunque, il bassissimo livello di concorrenza che si determina nel nostro paese è una delle condizioni di evidenza del costo del servizio del denaro e, in generale, dei servizi finanziari. Se vogliamo prendere atto di tale circostanza, credo sia giunta l'occasione per farlo. Viceversa, se la politica è ad un passo dalla resa, perché la danza viene menata altrove, allora è evidente che siamo di fronte ad un passaggio di grande delicatezza.

PRESIDENTE. Onorevole Tabacci...

BRUNO TABACCI, *Presidente della X Commissione*. Sto per concludere, Presidente.

Una volta, nella prima Repubblica, c'era troppo politica e si decideva tutto, anche le nomine dei consigli di amministrazione delle casse. Ora, c'è troppo poca politica e non si incide più su nulla. È bene che il Parlamento rifletta, fin quando è in tempo (*Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

Si può arrivare a collegare la scelta sul mantenimento di questo articolo ad una entrata in vigore successiva. L'emendamento Grandi 26.202 stabilisce il termine del 1° gennaio 2007. Si può correggere, in modo tale che chi deve fare l'operazione sulla banca Antonveneta e deve difenderci dall'aggressione degli olandesi abbia il tempo per farlo, ma non inventiamoci altre scuse (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Socialisti democratici italiani*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come dicono gli spagnoli, abbiamo «toreato in arene peggiori»... Abbiamo avuto altri momenti di difficoltà in questi anni, ma devo dire che in questo caso non ci troviamo davanti a difficoltà dovute ad interpretazioni politiche diverse, anche tra esponenti della maggioranza: questo non scandalizzerebbe più di tanto. In questo caso, io, come Presidente della Camera, mi trovo in una condizione diversa, perché mai è capitato che il relatore mi dicesse che il Comitato abbia preso un indirizzo e che il presidente della Commissione mi indicasse un indirizzo diverso. Quando io, prima di ogni voto in Assemblea, come «notaio» della situazione, dico che la Commissione è favorevole, il Governo si rimette all'Assemblea e così via, sostanzialmente agisco da «notaio» e trasferisco a voi quello che è successo nel Comitato. Il Comitato, oggi, in aula, ha una versione di un certo tipo del relatore e un'altra diversa del presidente della Commissione.

Io non posso procedere in queste condizioni; prima di aprire un dibattito sulle questioni che

legittimamente ha affrontato adesso il presidente Tabacci, che sono questioni - su cui io non debbo e non voglio entrare - di merito, io sono garante di questioni di metodo e devo acquisire il parere del Comitato (*Applausi*).

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, le darò, certamente, anche per cortesia, la parola, però le chiedo di non parlare del merito; adesso non voglio che si proceda ad un dibattito sul merito, perché questo ci sarà tra pochissimo, quando voi esprimerete inequivocabilmente il parere. Mentre l'onorevole Magri, riportando il parere del Governo, salvo che non sia smentito dal Governo stesso (ma non credo), non deve rispondere a nessuno, voi mi dovete fotografare la realtà della maggioranza e della minoranza del Comitato dei diciotto, che mi è stata rappresentata in modo diverso.

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, lei è stato fin troppo cortese a dare la parola a me e a consentire anche che il presidente Tabacci esponesse questioni di merito; avrebbe potuto forse anche interromperlo immediatamente.

PRESIDENTE. Certo, avrei potuto farlo...

IGNAZIO LA RUSSA. Concordo esattamente con lei. Poiché credo e so che non è stata resa possibile una riunione - prima di esprimere il parere - del Comitato dei diciotto, la prego, senza discussioni, di dare disposizioni affinché il Comitato si riunisca, così vediamo se ha ragione il relatore o il presidente (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

MAURA COSSUTTA. Roba da matti!

GIORGIO BENVENUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, io sono d'accordo con l'impostazione che lei ha dato, perché siamo rimasti sorpresi anche noi. Infatti, il Comitato dei diciotto aveva recepito una indicazione nella quale i relatori, non il relatore, si rimettevano all'Assemblea e il rappresentante del Governo esprimeva invece parere favorevole. La proposta più saggia mi sembra sia quella di riunire il Comitato dei diciotto.

PRESIDENTE. È inevitabile, oltre che saggia...

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, il presidente La Russa ha fatto un'affermazione riguardo ad una questione sulla quale dobbiamo essere chiari. Dobbiamo sapere se è stata resa impossibile una riunione del Comitato dei diciotto prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Infatti, è un'affermazione grave, che viene fatta in quest'aula. Non possiamo metterla da parte; si tratta di

questioni di grande rilievo. Allora, prima di prendere qualunque tipo di decisione - se sospendere, come, per quanto, eccetera - vorremmo avere una parola chiara su tali questioni (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Una parola chiara la può dire solo il presidente La Malfa, visto che i presidenti sono due...

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, nel momento in cui lei chiede al relatore Saglia di esprimere il parere e di riferire quali siano state le conclusioni del Comitato dei diciotto, la risposta è inequivoca: i relatori, su questa materia, in sede di Comitato dei diciotto, hanno dichiarato che si sarebbero rimessi all'Assemblea. Altrettanto inequivoco è che il Governo abbia annunciato, invece, di essere favorevole.

Questa è la decisione del Comitato dei diciotto; possiamo rispettare il cambiamento di valutazione personale dell'onorevole Saglia, ma lei deve registrare i fatti di cui siamo testimoni.

GIORGIO PANATTONI. Presidente!

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. In secondo luogo, non è stata rivolta - né da un capogruppo né da alcun membro delle Commissioni -, ai presidenti delle due Commissioni alcuna richiesta di riunire il Comitato dei diciotto, alla quale i presidenti stessi abbiano dato risposta negativa. Pertanto, pregherei l'onorevole La Russa di voler riconsiderare le parole che ha pronunciato (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Poiché l'equivoco, se vi è stato - e vi è stato -, è venuto dalle parole dell'onorevole relatore Saglia, il quale mi chiede di intervenire, è ovvio che debba dargli la parola prima degli altri colleghi, che pure chiedono di parlare. Questo in modo che si possa chiarire se egli abbia cambiato parere, se abbia riferito correttamente le conclusioni del Comitato o se sia vero quanto testé dichiarato dall'onorevole La Malfa.

Onorevole Saglia, corrisponde al vero l'affermazione dell'onorevole La Malfa?

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Il punto è il seguente, Presidente. Questa mattina si è riunito il Comitato dei diciotto che ha rassegnato i pareri. Nel corso della giornata si era reso necessario convocare nuovamente il Comitato dei diciotto per poter rivedere e approfondire le posizioni espresse, ma non è stato possibile farlo.

MAURA COSSUTTA. Perché?

MAURO AGOSTINI. Perché?

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Nell'esprimere il parere favorevole, ho rappresentato un'intuizione (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)...

MARCO BOATO. No, questo non è possibile!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, onorevoli colleghi...

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, vorrei completare il mio pensiero...

PRESIDENTE. Prego, onorevole relatore.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Si tratta dell'opinione prevalente. Infatti, signor Presidente, qualora riunissimo il Comitato dei diciotto su tale punto, sono sicuro che vi sarebbe una maggioranza favorevole (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)...

RENZO INNOCENTI. Ma scherziamo?

MARCO BOATO. Ma non è possibile!

PRESIDENTE. Onorevole Boato! Onorevole Boato, ma non è la cultura della giustizia da sé che può imporsi in questa sede! Lei non può farsi giustizia da sé; si sieda, per cortesia! Sentiamo cosa dice il relatore Saglia perché vi è il Presidente della Camera, e non lei, che deve tutelare le procedure; saprò tutelarle. Lasciamo terminare il relatore (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).
Onorevole Saglia, concluda.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Concludo, Presidente, ma vorrei fosse chiaro come la vicenda si può risolvere facilmente riunendo il Comitato dei diciotto per l'espressione del parere, atteso che l'orientamento della maggioranza del Comitato è per un parere favorevole (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Onorevole Saglia (*Commenti*)... Onorevole Boato...

MARCO BOATO. Presidente, ho chiesto tre volte la parola!

PRESIDENTE. Lo so, onorevole Boato, che ha chiesto la parola e non gliel'ho data, analogamente a decine di altri colleghi, perché in questo momento si tratta di semplificare la situazione! L'onorevole Saglia - lo dico a lei, onorevole, con molta chiarezza - ha il dovere di rappresentare il parere espresso dalle Commissioni, non quello che avrebbero dato se fossero state riunite in un secondo tempo; altrimenti, non è più un'Assemblea che approva le leggi in una condizione di rispetto delle regole, ma ciascuno si fa le regole che presume sarebbero entrate in vigore se le situazioni fossero state diverse. Se, per così dire, avessimo avuto le ruote, saremmo stati tutti dei tram; invece, siamo uomini e donne. Se dunque questa è la situazione, mi sembra sia chiaro quanto segue.

Adesso, avendo affrontato serenamente il provvedimento, e avendo discusso serenamente in aula - è voglio, a questo fine, ringraziare maggioranza ed opposizione della correttezza con cui hanno affrontato il tema - a mio avviso, onorevole La Malfa (ma vorrei dirlo anche all'onorevole Tabacci) credo che la scelta obbligata (quella che ritengo metta d'accordo tutti) sia sospendere la seduta...

MAURA COSSUTTA. Perché obbligata, signor Presidente?

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cossutta, obbligata in base al buonsenso! Esiste qualcosa, in un paese, che si chiama buonsenso. Poiché la situazione è questa, non credo servano sotterfugi (*Commenti del deputato Maura Cossutta*)... Ma l'ha già detto l'onorevole Saglia... Sostanzialmente, abbiamo appurato che la versione dell'onorevole La Malfa è quella corrispondente a quanto

accaduto.

Adesso c'è una richiesta che mi sembra dettata dal buonsenso (*Commenti del deputato Maura Cossutta*)... Ma sì, questo è stato detto chiaramente, da parte mia (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)... Ho appena detto all'onorevole Saglia che era tenuto a rispondere di quello che era successo...

MAURA COSSUTTA. Allora il suo capogruppo ha detto il falso!

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, credo che lei darà un contributo positivo a semplificare la questione, come è suo solito. Ha facoltà di parlare.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi consenta, ma le sue decisioni devono tener conto di due questioni, ed io, sulla prima, vorrei chiederle la cortesia di non introdurre un precedente che mi sembrerebbe francamente sconveniente.

Il risultato finale del lavoro svolto dalle Commissioni è stato testè riferito all'Assemblea dal presidente La Malfa. Metterlo in discussione, in qualsiasi modo, anche favorendo la riconvocazione delle Commissioni, rappresenta, a mio avviso, un grandissimo errore, poiché si mette in discussione il risultato dell'attività delle Commissioni stesse e riportato in Assemblea da uno dei presidenti, e mi sembra che ciò non possa avvenire.

In secondo luogo, signor Presidente, vorrei ricordare che il relatore ed presidente della Commissione possono chiedere, in ogni momento, una sospensione dei lavori dell'Assemblea, il rinvio in Commissione del provvedimento e l'esame di una determinata questione, e possono perfino revocare un parere precedentemente espresso per formularne uno nuovo. Tuttavia, signor Presidente, in questo secondo caso devono essere rispettate le procedure, deve essere formalizzata la convocazione, deve essere formato l'ordine del giorno, deve essere revocato il parere precedentemente espresso e, eventualmente, deve essere formulato un nuovo parere.

Se si introducono fatti diversi, si creano dei precedenti che, a prescindere dagli imbrogli nella maggioranza, portano degli imbrogli nella vita della Camera (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Onorevoli La Malfa e Tabacci, mi sembra che, come avevo immaginato, l'onorevole Boccia abbia introdotto elementi suscettibili di una seria valutazione da parte nostra, perché vi sono anche alcune procedure da rispettare.

Avrei ritenuto che fosse utile, in questo momento, una riunione del Comitato dei diciotto; ma se in Assemblea si registrano opinioni diverse, come quelle legittimamente espresse dall'onorevole Boccia, allora direi che sono i presidenti delle Commissioni a doversi esprimere, dinanzi all'Assemblea, sul fatto se ritengano più o meno utile tale riunione, oppure, visto che è stato acclarato il parere espresso dalle Commissioni stesse, se ritengano opportuno procedere con l'esame del provvedimento.

Pertanto, chiedo ai presidenti La Malfa e Tabacci di pronunciarsi sull'opportunità di riunire le Commissioni, oppure se ritengano di procedere con l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Dal momento che mi sembra che, almeno su questo punto, siamo tutti d'accordo, chiedo all'onorevole La Malfa, intervenendo anche a nome dell'onorevole Tabacci, per non avere problemi, come suggerisca di procedere.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, credo che il Comitato dei diciotto non si possa riunire se non in presenza di un fatto nuovo: ad esempio, se il Governo avesse presentato un suo emendamento, oppure qualora fossero state avanzate richieste di rinvio del provvedimento in Commissione.

Se non è accaduto tutto ciò, allora vorrei osservare che il Comitato dei diciotto ha già espresso il proprio pensiero (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)...

MAURA COSSUTTA. È chiaro!

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. ... ha formulato il parere sulle proposte emendative riferite a tutti i 42 articoli del provvedimento e, di conseguenza, ha posto l'Assemblea nelle condizioni di procedere nell'esame.

Se poi uno dei relatori non è d'accordo con sé stesso, forse dovrebbe rendersi conto che non è più nelle condizioni di continuare l'esame del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, direi che questa discussione animata - ed anche un po' confusa - ha un esito chiaro: si va avanti con i pareri (*Commenti*)... Vi prego pertanto di prendere tutti posto nei banchi.

Passiamo, dunque, alla votazione degli identici emendamenti Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203, su cui le Commissioni si sono rimesse all'Assemblea, mentre il Governo ha espresso parere favorevole. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, intervengo sul merito degli emendamenti in esame, anche se ritengo che il clima di amicizia che aveva segnato tutto l'iter di questo provvedimento avrebbe potuto consentire di aderire alla richiesta di riunire il Comitato dei diciotto, richiesta avanzata poco fa dall'onorevole Saglia, ed alla quale, invece, signor Presidente, si è ritenuto di non aderire.

Il mio emendamento 26.2 si prefigge di conservare in capo alla Banca d'Italia la valutazione della concorrenza in materia bancaria, con l'obiettivo di far restare in capo alla stessa Banca d'Italia le valutazioni in tema di fusione e concentrazione tra banche nazionali. Si tratta, quindi, di sopprimere l'articolo 26, perché estraneo al tema della tutela del risparmio. Tale articolo rischia di rallentare l'approvazione dell'intero provvedimento tra Camera e Senato, mentre i risparmiatori attendono risposte concrete.

Bisogna sopprimere l'articolo perché non possiamo perdere l'esperienza acquisita in molti anni dalla Banca d'Italia su un tema così delicato. Anche il particolare momento economico ci spinge a chiedere la soppressione dell'articolo 26. Il nostro sistema bancario non ha ancora completato la fase di ristrutturazione e modificarne oggi l'assetto non appare opportuno anche per le nostre imprese, che spesso necessitano di finanziamenti bancari per la loro operosità. Conservare alla Banca d'Italia la materia della concorrenza significa anche garantire che non vi saranno acquisizioni estere non controllate nel capitale delle nostre banche. Vi potrebbe essere il rischio, in caso contrario, di banche estere che acquisiscono le nostre banche per poi fare raccolta in Italia e investimenti all'estero.

Chiediamo quindi, un voto favorevole dell'Assemblea affinché sia soppresso l'articolo 26, in linea con quanto è stato chiesto dal Governo nelle Commissioni riunite. Ricordo che il Governo aveva presentato sul tema un emendamento che, a suo tempo, non fu accolto. Ciò non significa che in futuro, superata la fase di ristrutturazione, non si potrà tornare sul tema e studiare una nuova disciplina, come proponeva, poco fa, l'onorevole Saglia. Oggi, i tempi non appaiono maturi per una riforma in tal senso e, dunque, insisto per la votazione del mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni testè svolte dal collega Antonio Pepe. Vorrei aggiungere che, da un punto di vista teorico, si può dire che la divisione delle diverse funzioni può essere trasferita alle differenti autorità. Tuttavia, signor Presidente,

quest'omogeneità che si vuole assolutamente creare con il sistema europeo non si realizza, perché ognuno in Europa fa i propri interessi: li fanno la Francia, la Germania e il Regno Unito. Non vedo, dunque, perché non dobbiamo farli anche noi. Tutti dimostrano che le funzioni transfrontaliere non hanno, per ora, senso. Non dico che nel 2010 o nel 2020 ciò non potrà avvenire, ma oggi, lo ripeto, tali funzioni non hanno senso. Per questi motivi mi associo a quanto testè affermato dal collega Antonio Pepe.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO. Signor Presidente, nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Antonio Pepe 26.2, vorrei apportare come argomentazione una ragione tecnica inoppugnabile. Sappiamo che in materia di concorrenza bancaria occorre procedere con operazioni estremamente complesse, quali le fusioni, le scissioni e le acquisizioni di partecipazioni. Sappiamo anche che per fare ciò bisogna saper leggere i bilanci aziendali e sappiamo altresì che dal 1° gennaio 2005 i bilanci aziendali si leggono secondo nuove regole, quelle dei principi contabili internazionali, che può conoscere, ad oggi, solo un organismo: la Banca d'Italia. L'Autorità antitrust, infatti, non è assolutamente attrezzata per svolgere tale compito.

Questo è il motivo tecnico per cui, in questa fase, non si può prescindere dal sindacato sulla concorrenza in capo alla Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Patria. Ne ha facoltà.

RENZO PATRIA. Signor Presidente, l'onorevole Antonio Pepe ha illustrato i contenuti del suo emendamento 26.2; io svolgerò, al riguardo, una brevissima dichiarazione di voto. Noi di Forza Italia siamo, come sempre, a sostegno del Governo; siamo, quindi, per l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 26.

Pertanto vorrei ricordare ai colleghi che tra gli emendamenti soppressivi vi è l'emendamento 26.203 a firma dell'onorevole Nesi, autorevole esponente dell'opposizione. Ci auguriamo, quindi, che la maggioranza sia coesa con il Governo e voti a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 26, così come farà il gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Milioto. Ne ha facoltà.

VINCENZO MILIOTO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in esame e preannuncio il mio voto favorevole, nonché quello del nuovo partito socialista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Agostini. Ne ha facoltà.

MAURO AGOSTINI. Signor Presidente, come già detto da altri colleghi in precedenti interventi, siamo giunti ad affrontare una questione molto corposa contenuta nel provvedimento in esame: forse, è la questione più importante su cui l'Assemblea è chiamata ad esprimersi.

Con la proposta avanzata dall'onorevole Patria, siamo in presenza di un'ulteriore opera di spoliazione di questo testo: foglia dopo foglia, questo «carciofo» rappresentato dal testo giunto oggi in Assemblea si riduce sempre più, avvicinandosi ad una «riformicchia».

Vorrei subito dire che siamo fermamente contrari alla soppressione dell'articolo 26 per una serie di ragioni e ne vorrei richiamare alcune rapidissimamente.

In primo luogo, vorrei porre una domanda ai colleghi di questa Assemblea: al netto delle vicende Parmalat, al netto degli scandali societari che vi sono stati in Italia, è o meno matura l'esigenza di una riforma degli assetti di vigilanza nel nostro paese? Credo si debba rispondere a questa domanda con lucidità.

Nella seconda metà degli anni Novanta, tutti gli ordinamenti europei hanno posto mano a questa riforma e lo hanno fatto in maniera diversa. Lo hanno fatto i francesi in un modo e gli inglesi in un altro, gli spagnoli in un modo e i tedeschi in un altro ancora; tutti gli ordinamenti moderni si sono posti il problema di un riassetto delle competenze di vigilanza.

Pertanto, non siamo sicuramente in presenza, caro onorevole Armani, di libri di testo o di ipotesi di scuola; siamo in presenza di concreti orientamenti che sono stati sperimentati e sui quali addirittura si può trarre un giudizio. Non indichiamo un modello, non segnaliamo il modello migliore fra quelli messi in atto in questi anni. Stiamo ponendo, però, un'esigenza che è ormai matura per una serie di ragioni. La ragione più importante è, forse, la seguente.

Come diceva prima il collega Tabacci, nessuno nega che, dal 1992 ad oggi, vi sia stato un grande cambiamento nel sistema bancario italiano: non v'è dubbio che sia così. Credo, però, che ci si debba anche porre lucidamente il problema se il tasso concorrenziale del nostro sistema creditizio sia adeguato alle esigenze competitive dell'economia italiana. La mia risposta è negativa: il tasso concorrenziale del nostro sistema non è adeguato. Bisogna fare dei passi in avanti, perché, altrimenti, le imprese e le famiglie pagano un costo aggiuntivo.

Anche gli ultimi dati sull'inflazione, quelli più recenti, testimoniano che vi è un incremento aggiuntivo del costo dei servizi bancari, che differenzia negativamente l'Italia dagli altri paesi. Ciò si riverbera, per quanto riguarda le famiglie, su un costo aggiuntivo che grava sul potere di acquisto dei cittadini e, per quanto riguarda le imprese, sulla loro capacità competitiva.

Mi sembra che la proposta da noi presentata, e che si è sviluppata nel corso del dibattito di quest'anno, facesse giustizia sulla migliore organizzazione per funzioni del nostro sistema di vigilanza. Per fare ordine e chiarezza ed evitare sovrapposizioni bisogna ricondurre il sistema di vigilanza ad un sistema di vigilanza per funzioni.

Detto ciò e detto che saremo contrari alla soppressione dell'articolo 26, credo che, venendo incontro alle considerazioni svolte dall'onorevole Tabacci e dal rappresentante del Governo, potrebbe esservi una sola subordinata: quella di uno scivolamento dell'entrata in vigore di tale normativa. Anche il sottosegretario Magri ha fatto riferimento all'emendamento Grandi 26.202 secondo cui l'inizio del nuovo sistema andrebbe spostato al 1° gennaio 2007. Noi siamo per la prima scelta, cioè un voto contrario alla soppressione. Se, però, si svolgesse qui in aula una discussione seria su tale punto - introdurre il nuovo assetto di vigilanza ma posticiparne l'entrata in vigore - si andrebbe incontro a due preoccupazioni emerse nel dibattito. Si farebbe un'operazione di buonsenso perché si risponderebbe sia alla preoccupazione di chi dice - come disse il ministro Siniscalco in sede di discussione sulle linee generali - che vi sarebbe un affondo sulle banche italiane, sia ad esigenze di carattere organizzativo. Infatti, è evidentemente impossibile che dall'oggi al domani, per tutta la complessità del sistema che deve essere messo in campo, si possa passare da un'autorità all'altra. Quindi, si tratterebbe di una forma di buonsenso che consentirebbe un'operazione positiva.

Signor Presidente, vorrei che lei si soffermasse a valutare un aspetto. Stiamo discutendo dell'articolo 26 ed esamineremo successivamente altri articoli molto delicati come il 27 ed il 28. Si tratta di questioni molto delicate sulle quali da parte della maggioranza - lo dico con rincrescimento - si sta facendo terra bruciata del rapporto positivo che si era sviluppato in tutto il dibattito. Il rapporto positivo si era sviluppato nel lavoro delle Commissioni, nel lavoro del Comitato dei diciotto e ne sta dando atto anche il Governo. Non è possibile su questioni di tale delicatezza, come quelle riguardanti gli assetti di vigilanza nel nostro paese, assistere alla scena a cui abbiamo assistito prima per cui, all'insaputa di tutti, un importante esponente della maggioranza ci comunica che la sua opinione è diversa da quella che ci aveva espresso questa mattina. La questione, signor Presidente, non è soltanto di carattere istituzionale, come lei ha giustamente rilevato, ma ha anche un risvolto politico: di fronte a tali posizioni l'opposizione con cosa deve confrontarsi? Qual è l'orientamento della maggioranza su un tema così delicato che riguarda gli assetti di vigilanza nel nostro paese? Qual è il punto di riferimento che l'opposizione può avere rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza?

Non si tratta di una questione di lana caprina o di una questione meramente metodologica: perché si

possa sviluppare un ragionamento serio deve esservi piena consapevolezza e trasparenza delle proprie posizioni. Noi le nostre posizioni le abbiamo espresse per primi in una proposta di legge che abbiamo presentato oltre un anno fa: ne rispondiamo in quest'aula ed anche al paese nei confronti dei diversi interessi che si muovono intorno a tale vicenda. Sarebbe bene che tutti avessero la stessa chiarezza di comportamento che ha il gruppo dei DS e, complessivamente, l'opposizione su tali temi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, siamo davvero arrivati al cuore di questo provvedimento. La valutazione che dobbiamo dare non può che partire dalla storia di questi anni, valutando come ha funzionato il sistema bancario e finanziario italiano dal 1992. Non solo abbiamo avuto un passaggio da un sistema a dominanza pubblica ad un sistema ampiamente privatizzato, ma abbiamo avuto anche una ristrutturazione dei poteri all'interno del sistema finanziario. Aggiungo che spesso questa ristrutturazione dei poteri non è stata trasparente e non ha favorito né il pluralismo, né la concorrenza. Siamo stati di fronte a cambiamenti di notevole portata, sui quali non c'è stato nel paese neanche il dibattito che ciò avrebbe meritato.

Il sistema bancario e finanziario italiano è passato quindi ad essere ampiamente privatizzato, conservando però la mentalità di un sistema protetto. Ciò che il sistema finanziario oggi chiede è protezione, ma quando un organismo economico finanziario chiede protezione significa che si sente debole e quando si sente debole in un mercato concorrenziale significa che questo organismo non funziona con i livelli di efficienza con i quali invece dovrebbe svolgere il proprio ruolo. È per questo motivo che bisogna guardare in maniera aperta e critica al modo con il quale la Banca d'Italia ha esercitato il proprio ruolo nel campo della concorrenza.

Non c'è, onorevole Armani, soltanto una scelta di scuola, una scelta di principio! C'è anche una valutazione, che spetta al Parlamento, su come la Banca d'Italia ha esercitato il proprio ruolo in tema di concorrenza tra le banche. E questa valutazione non può essere compiutamente positiva: non gli si può dare 10, non gli si può dare 8, e a stento siamo tra il 5 ed il 6, considerando tutti gli elementi che provenivano dal sistema finanziario e che chiedevano protezione alla Banca d'Italia. È per questo motivo, signor Presidente, che siamo favorevoli al passaggio dei poteri di controllo all'Antitrust. Siamo inoltre del parere che l'emendamento 26.3 presentato dall'onorevole Agostini possa rispondere a quelle necessità di garanzia, rispetto ad altre protezioni che vengono assunte per il sistema bancario di altri paesi europei.

Riteniamo, infine, che sia necessaria una transizione. È infatti evidente che non è possibile, da un momento all'altro, arrivare da un posto all'altro. Quindi, l'emendamento 26.202 presentato dall'onorevole Grandi può essere senz'altro accolto, come ha detto anche l'onorevole Agostini. Però, onorevoli colleghi, quanto detto dal presidente Tabacci - il quale spesso dice le cose in maniera aspra e cruda, ma vera - dovrebbe far riflettere tutti: dalla Camera deve venire un forte impulso alla crescita e allo sviluppo. E questo lo si fa mettendo il nostro sistema bancario in condizione non di camminare lentamente, bensì di correre, perché senza un sistema che corre non si ha sviluppo (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-socialisti democratici italiani e della Margherita, DL-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nesi. Ne ha facoltà.

NERIO NESI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale soltanto per la lunga esperienza che ho del sistema bancario (circa 30 anni). Ricordo che, quando Giuliano Amato definì il sistema bancario retto dalla legge del 1936 - che fu una buona legge - una «foresta pietrificata», io gli risposi che avremmo creato una giungla selvaggia, e questo è quello che è avvenuto. Si tende adesso a modificare questo sistema, disgiungendo le due responsabilità, quelle relative alla

vigilanza, attribuite alla Banca d'Italia, e quelle relative alla concorrenza, deferite alla Commissione *antitrust*. Credo che ciò sia un errore ed è per tale motivo che ho presentato l'emendamento che è stato già discusso e quello successivo.

A mio avviso, non solo è un errore disgiungere le responsabilità, ma occorre anche che la Banca d'Italia risponda a qualcuno. È un errore, in primo luogo, perché il sistema bancario non è un sistema economico come gli altri; è un sistema assolutamente peculiare rispetto a quello economico nazionale e ciò è stato consacrato dalla Costituzione della Repubblica che, all'articolo 32, ha previsto soltanto il sistema bancario come degno di essere citato in modo specifico.

Inoltre, disgiungere la vigilanza dalla concorrenza vorrebbe dire creare due «teste», una contro l'altra armate, infondendo ulteriore confusione nel sistema bancario. Ma due «teste» - è qui la debolezza della proposta dell'onorevole Tabacci, con il quale ho avuto già un'amichevole confronto in sede di discussione sulle linee generali - che non rispondono a nessuno, mentre noi dobbiamo mantenere una «testa» sola che risponda a qualcuno.

Cari colleghi, il sistema bancario italiano ha assunto in questi anni nuovi ed importanti incarichi e poteri. Secondo una recente indagine sul sistema bancario italiano, le banche italiane sono già comproprietarie di circa 50 aziende industriali. Se le questioni della FIAT avranno un certo esito, un gruppo di banche dovrà convertire i suoi crediti in azioni della FIAT e, quindi, il sistema bancario diventerà proprietario della maggioranza relativa delle azioni della più grande impresa industriale italiana.

Siamo di fronte ad un potere reale sempre più forte che ha bisogno di qualcuno che lo guidi. Non può essere diviso fra due guidatori! Questa è la ragione di fondo, per la quale credo che sia la vigilanza sia la concorrenza debbano avere una guida sola.

Tuttavia (ho presentato al riguardo una proposta emendativa), la Banca d'Italia non può rispondere soltanto a se stessa o a Dio onnipotente. La Banca d'Italia deve avere un interlocutore politico e, per tale motivo, sono fortemente contrario alla posizione di quei colleghi che hanno proposto l'abolizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è il punto di riferimento e di raccordo fra il Parlamento, il Governo e la Banca d'Italia che vigila sul sistema del credito sia dal punto di vista della gestione del sistema sia dal punto di vista della concorrenza.

Pertanto, bisogna riaffermare il concetto che la Banca d'Italia risponda ad un organismo politico, non chiedendo autorizzazioni, ma riferendo periodicamente al sistema politico circa il suo comportamento. In casi eccezionali - è il secondo punto del mio intervento - il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio può chiedere alla Banca d'Italia di venire a riferire sul suo comportamento.

Ponete attenzione ai due grandi casi che si sono verificati in questo momento nel mondo finanziario europeo.

È possibile che sia soltanto la Banca d'Italia a dire «sì», «no» o «come»? Credo che questi due grandi casi riguardino la politica estera e la politica finanziaria del paese; occorre un'autorità politica che li amministri!

Quindi, la mia proposta è quella di mantenere l'unità di vigilanza e di concorrenza in unica mano, che non può fare ciò che vuole, dovendo riferire al sistema politico attraverso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Mi ha colpito una frase dell'onorevole Saglia - che oggi ha tenuto comportamenti un po' particolari, anche se ciò non può in nessun modo toccare l'eccellente lavoro che ha svolto in questi mesi - del seguente tenore: anch'io la penserei così, ma non è il tempo! Quando viene questo tempo? Se ci consultiamo uno per uno, tranne qualcuno convinto che la situazione attuale debba essere conservata essendo la migliore possibile, forse la stragrande maggioranza pensa che ci sia qualcosa da innovare nel mondo delle autorità. Tuttavia si afferma:

non è il tempo!

Allora, tutti i nostri vicini di casa, tutti gli altri paesi europei, che tempi si sono dati? Due popoli supertradizionalisti, come gli inglesi e i tedeschi, hanno realizzato qualcosa che è mille volte più avanzato di quel passettino che oggi intendiamo realizzare: hanno creato un'autorità unica per tutto il mondo di banche, finanza e assicurazioni. Gli inglesi hanno realizzato il servizio finanziario e i tedeschi hanno creato un'istituzione unica chiamata BaFin e noi oggi ci spaventiamo ritenendo che non sia ancora arrivato il tempo. In realtà, dovremmo immaginare che il tema della concorrenza sia trattato dall'Autorità *antitrust*, dall'autorità naturale, sia pure con le mille cautele introdotte in questo progetto.

I due relatori non devono votare per la soppressione del loro testo, ciò non si pretendeva neanche nel Medioevo! Nel loro pregevole testo hanno circondato l'attribuzione di tali poteri all'Autorità *antitrust* di una serie di giuste cautele, prevedendo addirittura che, se la Banca d'Italia ritiene che vi siano prevalenti esigenze di stabilità, è possibile che quella operazione si realizzi anche se lesiva della norma sulla concorrenza. E si poteva anche andare avanti con altre cautele, tanto è vero che su ciò vi è stata sempre ampia disponibilità anche da parte nostra.

Ma cosa vuole dire presentare un emendamento soppressivo? Vuol dire sopprimere addirittura il primo provvedimento del Governo che, potendo decidere se approvare solo alcuni articoli della tutela del risparmio o mettere mano anche all'architettura delle autorità, ritenne che anche questo punto fosse essenziale. Devo difendere io il Governo di centrodestra? Devo difendere io questa connessione logica tra modificazioni di norme sull'architettura delle autorità e la tutela del risparmio?

Accogliere l'emendamento soppressivo vuol dire cancellare tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme e che voi avete fatto soprattutto nell'ultima fase, visto che fino ad un certo punto vi erano relatori di maggioranza e di minoranza ma, successivamente, solo relatori di maggioranza.

Insisto su tale argomento in quanto non sono convinto che ci dobbiamo relegare sempre in posizioni basse. Non possiamo, ogni volta che c'è una modificazione positiva da introdurre nel nostro ordinamento, fare un passettino sulla modernizzazione rispetto ai chilometri che altri stanno compiendo.

Adesso si oppone il problema che le banche straniere comprerebbero le nostre e che, quindi, non sarebbe il momento giusto. Forse il prossimo anno questo «momento» cambierà? Forse tra due o tre anni cambierà l'orientamento delle banche straniere nei confronti di quelle italiane o quello delle nostre verso quelle straniere? In questi ultimi anni non hanno forse le banche italiane comprato impunemente banche straniere, quantomeno in mezza Europa?

Visto che tale provvedimento è nato *bipartisan*, non voglio insistere ulteriormente su questo argomento. Tuttavia, uniamoci almeno in uno sforzo per fare quei passi avanti ragionevoli che possano essere compiuti. Pertanto, vi pregherei di non approvare questi emendamenti soppressivi. Forse può esser fatto qualcosa per migliorare ulteriormente il testo e l'onorevole Agostini ha avanzato un suggerimento prezioso. Devono essere dettati i tempi e chiariti i processi di adeguamento. Benissimo, questo può essere fatto!

Esistono talune spersonalizzazioni che possono e devono essere fatte, ma che storia è mai quella di arruolarsi sempre in «squadre» a favore di una persona o di un'altra? Ma la funzione dei parlamentari è forse quella di essere aggregati e arruolati in «squadre»? È forse questo il modo in cui ci dobbiamo presentare?

Ebbene, credo che non si debba approvare un emendamento soppressivo. Al contrario, ritengo che si debba ancora lavorare perché esiste lo spazio per migliorare il testo. Sarebbe questa una risposta del Parlamento almeno minimamente adeguata verso le richieste di un paese che da un anno osserva le nostre evoluzioni intorno ad un problema chiamato nientemeno «tutela del risparmio» (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, ho chiesto la parola dopo aver ascoltato l'onorevole Tabacci. Tuttavia, lei giustamente - avendo, a mio avviso, presieduto assai correttamente questa fase intricata del nostro dibattito - ha dato corso ad altre priorità riguardanti l'ordine dei lavori. Comunque, l'intervento del presidente Tabacci è risultato chiave ed assai importante perché ha riproposto «la questione delle questioni», ovvero il problema che nel 1992 le banche erano pubbliche, mentre nel 2005 le banche sono private. La sostanza della questione è che questo enorme processo di privatizzazione ha comportato una concentrazione monopolistica che fa capo sostanzialmente a quattro grandi gruppi bancari - e quindi può essere definita oligopolistica - che, come abbiamo visto durante i lavori dell'indagine conoscitiva o nei corridoi delle Commissioni finanze e attività produttive - esercitano pressioni sul potere politico per avere consensi e misure a loro favore.

Allo stesso tempo, come ricordato dall'onorevole Nesi, di cui rispetto l'esperienza, anche se in questo caso esprimerò voto contrario sul suo emendamento, l'attività finanziaria si è complicata. Non vi è dubbio che in tutto il secolo trascorso e con maggiore rapidità negli ultimi anni la presenza delle banche all'interno della proprietà dell'azienda è diventata più intensa e diffusa.

Da questo punto di vista, un anno fa, ovvero il 18 marzo 2004, a conclusione delle attività dell'indagine conoscitiva, nella relazione di minoranza mi permettevo di suggerire una soluzione molto semplificata che, tuttavia, ritengo sostanzialmente rigorosa.

Mi riferisco alla riconfigurazione del sistema di controllo, dando a ciascuna Autorità il compito di garantire una sola finalità. Da questo punto di vista, è evidente che non condivido le opinioni di chi ritiene di poter unificare il controllo della stabilità del sistema bancario con quello della vigilanza. Invece, ritengo che l'intero sistema finanziario ed economico debba ricomprendere tre grandi autorità, procedendo verso una sostanziale semplificazione rispetto al quadro esistente. Anzitutto da un lato, la Banca d'Italia, dotata di autonomia dal potere politico, messa però a garanzia del sistema bancario.

In tal senso, allora, posso concordare con l'onorevole Nesi: il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) non dovrebbe essere abolito; forse si possono contenere le sue funzioni ma è comunque necessaria una relazione con il Governatore della Banca d'Italia ed il suo *establishment*, per verificare che la stabilità sia reale.

Penso che i compiti della Consob debbano essere incrementati, garantendo la trasparenza dei mercati e degli operatori, comprese le banche, le società di intermediazione finanziaria e le assicurazioni.

Ritengo, infine, che le funzioni dell'*Antitrust*, Presidente Casini, sulla nomina del cui vertice lei detiene dirette responsabilità, debbano essere intensificate, al fine di garantire la concorrenza non solamente nei mercati finanziari ma anche all'interno del settore bancario. Quindi, la materia della concorrenza non può più essere oggi circoscritta in ciò che gli economisti definivano i mercati reali (è un'espressione desueta, ma non ne esiste una migliore), cioè nei mercati dove interviene la transazione delle merci in quanto oggetti. Pertanto mi rifaccio alle ragioni ricordate dal collega Nesi e da tanti autorevoli studiosi; ossia, preso atto dell'esistenza del capitale finanziario e quindi della commistione e della contaminazione inestricabile tra finanza ed impresa (con una prevalenza della prima sulla seconda) qualora l'*Antitrust* agisse semplicemente sui mercati reali, cioè sulla transazione, sul commercio delle merci in quanto oggetti e non entità finanziarie, fallirebbe totalmente la sua funzione.

È per tale motivo che, in un sistema con queste caratteristiche, l'*Antitrust* ricopre un ruolo fondamentale e deve mantenere determinate funzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, la invito a concludere.

ALFONSO GIANNI. Sarò breve, signor Presidente.

Non ritengo abbia senso abolire l'articolo 26; sarebbe più opportuno modificarlo, come ipotizzato in alcune proposte emendative.

Vorrei aggiungere anche, in riferimento al successivo emendamento 26.202 del collega Grandi, che tale proposta mi sembra priva di senso ed invito il collega a ritirarla. Non comprendo le motivazioni per dilazionare i tempi, andando oltre il termine di questa legislatura. Che senso ha far riferimento alla data del primo gennaio 2007, quando vi saranno un altro Governo ed un altro quadro politico? Se sono necessari tempi più lunghi possiamo stabilirlo, ma comunque restando nell'ambito della scadenza di questa legislatura. Non penso sia corretto demandare l'esecutività delle nostre decisioni a coloro che verranno, che ci auguriamo siano di un certo tipo, ma non lo sappiamo...

PRESIDENTE. Saluto le studentesse dell'istituto professionale di Stato «Quintino Sella» di Asti, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (*Applausi*).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, noi tutti sapevamo perfettamente - e lo abbiamo constatato nel corso del dibattito - che quello attualmente in esame è un aspetto discriminante dell'intero provvedimento. Successivamente, nel prosieguo dei nostri lavori dovremo affrontare un altro passaggio del testo che riveste analoga portata, il quale, probabilmente, avrà un impatto della stessa natura cui stiamo assistendo in questa fase.

Credo vi siano tre elementi da evidenziare. Anzitutto, mi permetto di dare pubblicamente atto al presidente Tabacci della coerenza manifestata, non da oggi. Tale atteggiamento è stato perseguito con precisione e determinazione tali da fargli onore, anche perché all'interno del gruppo si sono manifestate diverse e difformi intenzioni su alcuni aspetti fondamentali del provvedimento di legge in discussione. Abbiamo, peraltro, verificato che il tema ha provocato una sorta di lacerazione anche nello stesso Comitato dei diciotto.

Quindi, non è chiaro fino in fondo che anche la maggioranza abbia su questo tema un'indicazione precisa e serena. Anche da parte dell'opposizione esistono alcune voci che, in qualche modo, escono dal coro; mi riferisco, in particolare, all'onorevole Nesi, il quale, secondo me, ha puntualizzato in maniera precisa e con molta attenzione quale problema potrebbe insorgere se la concorrenza fosse posta nelle mani dell'Antitrust, secondo una logica di capacità di accelerazione del contesto del mercato mobiliare ed immobiliare bancario, tenuto anche conto del fatto che tale mercato detiene la proprietà di circa cinquanta imprese italiane (e che tale numero è fortemente sottostimato). Di fronte ad una turbolenza dei mercati con capacità di aggredire in termini di concorrenza il mercato finanziario italiano, potrebbe anche accadere che gran parte delle imprese, anche quelle cui si tiene in particolare, per vedere proiettata in avanti la capacità competitiva del sistema economico italiano, diventino di capitale straniero.

So che molti dicono che non sono interessati alla proprietà, quanto alla situazione dell'occupazione italiana. A tale proposito ho qualche perplessità, perché ho visto che Francia e Germania in questo campo adottano misure assolutamente diverse rispetto alle nostre.

Noi qualche volta utilizziamo il mercato come se questo fosse la panacea di tutti i mali e la concorrenza come se fosse il punto di riferimento essenziale per trovare un equilibrio del nostro sistema, mentre gli altri che lo hanno sperimentato in molte occasioni hanno la capacità di arrivare a proteggere fino in fondo il proprio mercato ed il proprio tessuto economico.

Proprio per questo motivo, ritengo che a questo punto, quando l'onorevole Pinza dice che, in qualche modo, la posizione che si va ad assumere attraverso la soppressione dell'articolo 26 farebbe regredire il Governo e la posizione da esso assunta già da qualche mese, il gruppo dovrebbe trovare una linea di sintesi politica.

Mi è parso conveniente far presente che, poiché il Governo su tale emendamento soppressivo dell'articolo 26 aveva ed ha dato anche poco fa un'indicazione precisa, la posizione non potrebbe che essere questa in termini di coerenza.

Svolgo un'ultima osservazione. È vero, non credo che risolveremo tutti i problemi sopprimendo l'articolo, ma sul tema delle cosiddette *authority* il dibattito aperto a suo tempo non era quello se mantenerle tutte o meno; il problema più importante era come ristrutturare complessivamente anche

il sistema delle autorità, la qual cosa non è assolutamente avvenuta e siamo tornati indietro anche rispetto a quel punto di riferimento.

Non so quindi se, per gli interessi dei cittadini e della tutela del risparmio in senso generale, effettivamente questo articolo ci stia come «i cavoli a merenda» (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Alleanza Nazionale*).

GIORGIO LA MALFA. *Presidente della VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente siamo giunti al cuore della questione da affrontare ed io parlerò contestualmente degli articoli 26 e 28, che sono inscindibili nella valutazione del contenuto del provvedimento.

Consentitemi anche di dire che ieri abbiamo approvato undici articoli in poche ore e che stamattina nel Comitato dei diciotto si respirava un clima molto costruttivo. Con sorpresa, pur in tale clima favorevole, mi è tornato in mente il punto di un'opera di Mozart, nella quale un protagonista dice: «Troppo dolce comincia la scena: in amaro potrà terminar»: e questa è la situazione nella quale ci stiamo avviando in questo dibattito!

Noi vogliamo rivendicare, e ritengo di poter parlare anche a nome dell'onorevole Tabacci, l'impegno con il quale le Commissioni attività produttive e finanze della Camera dei deputati hanno impostato l'esame di questa difficile e complessa materia, nella convinzione che si trattasse di una materia su cui il Parlamento doveva affermare la propria sovranità di fronte ai troppi poteri esterni che cercano di condizionare le nostre decisioni. Proprio per questa ragione, rivendichiamo di avere cercato di uscire dai confini ristretti della maggioranza, perché tanto più ristrette sono le maggioranze tanto più esse sono dominabili dagli interessi esterni. Pertanto, esprimo il mio ringraziamento ai colleghi dell'opposizione e ai relatori della maggioranza per aver cercato in ogni momento con il sostegno dei presidenti delle due Commissioni di trovare quei punti comuni che rappresentano la tutela del Parlamento rispetto alle interferenze esterne dei grandi poteri economici, pubblici e privati, che troppo spesso condizionano la libertà della vita politica e quindi i doveri che ciascuno di noi ha nei confronti del paese e della collettività.

Siamo contenti di aver portato questo provvedimento all'esame del Parlamento e rispetteremo la libertà di coscienza e di valutazione di ciascun collega. Pur nel dissenso, debbo esprimere la mia solidarietà all'onorevole Saglia, relatore per la X Commissione, perché egli deve essere stato assoggettato a pressioni scandalose rispetto alla sua libertà di parlamentare che noi, colleghi, abbiamo il dovere di difendere proprio di fronte alla svolta che l'onorevole Saglia è stato costretto a compiere.

I due temi contenuti negli articoli 26 e 28 sono connessi, e in seguito dirò perché. Poiché su questi due temi formulerò una proposta di voto diversa, li tratterò separatamente.

Sul tema della concorrenza, su cui si sono soffermati il collega Nesi ed altri colleghi, è stato usato, da parte dei difensori dell'assetto attuale, cioè del mantenimento dei poteri in materia di concorrenza alla Banca d'Italia, un argomento che ritengo debole ed essenzialmente sbagliato. È stato detto, in particolare, che non vi è contrasto tra la difesa della stabilità e la difesa della concorrenza. Si è affermato che banche più stabili sono anche più concorrenziali e possono quindi meglio assicurare questo risultato. Onorevoli colleghi, questo non è vero! Onorevole Nesi, non è così! C'è un conflitto fra l'obiettivo della stabilità e l'obiettivo della concorrenza. Quest'ultima distrugge la stabilità; e questa è la sua funzione perché per poter apportare i suoi benefici ai consumatori essa deve essere in grado di distruggere la stabilità, deve cioè mandare qualcuno fuori dal mercato attraverso l'abbassamento del prezzo o dei costi. Conseguentemente, nella tutela della concorrenza vi è qualcosa di intrinsecamente contraddittorio rispetto alla tutela della stabilità. Onorevole Pinza, questo argomento è stato affrontato non allo stesso modo negli altri paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti la concorrenza bancaria è affidata alla *Federal Reserve*; cioè, in quel paese si riconosce una

situazione analoga a quella che è riscontrabile in Italia, senza per questo utilizzare necessariamente l'argomento nazionalistico. Pertanto, ritengo sbagliato affermare che noi saremmo deboli rispetto ai concorrenti.

Onorevoli colleghi, la mia opinione su questo aspetto, e i colleghi che hanno seguito i lavori la conoscono da molti mesi, è che, proprio perché concorrenza e stabilità possono essere in contrasto tra loro, al fine di evitare una paralisi, forse sarebbe meglio mantenerle nelle stesse mani. Mi preparavo quindi ad annunciare in questa sede che sono, come peraltro auspica l'onorevole Nesi e i colleghi capigruppo, per il mantenimento alla Banca d'Italia, almeno fino a quando sarà operata quella più ampia riorganizzazione di tutte le autorità indipendenti, dei poteri che essa ha attualmente. Questo perché, ripeto, penso che proprio dove c'è un conflitto possibile tra concorrenza e stabilità dobbiamo scegliere se tali poteri debbono essere collocati nelle mani di chi ha la stabilità o nelle mani di chi ha la concorrenza.

Alla luce dell'episodio molto grave di cui è stato vittima, se così posso esprimermi, l'onorevole Saglia, comunico ai colleghi della maggioranza che, sull'articolo 26, non sono in grado di mantenere la posizione in precedenza specificata. Quindi, mi asterrò, anche se, dal punto di vista concettuale, dovrei votare per la soppressione dell'articolo.

Per quanto riguarda, invece, il successivo articolo 28 ...

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa...

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. ... concernente la durata della carica del Governatore della Banca d'Italia, chiedo all'Assemblea di votare per l'introduzione di un mandato a termine, in conformità al testo dell'articolo medesimo, per i seguenti motivi: una norma analoga è accolta in tutti i paesi del mondo; non vi sono esempi diversi; se, votando per conservare le competenze in materia di concorrenza alla Banca d'Italia, la Camera lascia quest'ultima nelle mani delle banche commerciali, allora bisogna dare al Governatore quell'indipendenza che viene dal mandato a termine, affinché egli non debba prendere le sue decisioni sotto il controllo di coloro i quali hanno la proprietà della Banca d'Italia.

Un voto a favore dell'articolo 28 è un voto a favore dell'indipendenza della Banca d'Italia: mi auguro che il Parlamento voglia esprimerlo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERO RUGGERI. Signor Presidente, nel dichiarare di essere d'accordo con il collega Pinza, tengo a rimarcare che vi è un contrasto anche all'interno della maggioranza.

Il Governo ha fatto la politica dei condoni, ha snaturato la Cassa depositi e prestiti, ha tentato di mettere le mani sulle fondazioni, ha voluto mettere le mani sulla Banca d'Italia: con Tremonti questo è avvenuto! Oggi, ci troviamo di fronte ad una posizione sconcertante: ora il *premier* ha cambiato idea ed ha un rapporto idilliaco con Fazio e con la Banca d'Italia. Così non si fa la politica monetaria! Così non si fa la politica economica di un Governo! Altro che concorrenza! Altro che liberalizzazione del mercato!

Potremmo fare lo stesso discorso per il settore dell'industria (perché il problema non riguarda solo le banche). Quindi, amici, meno ipocrisia! Pressioni vi sono state dall'esterno, ma anche dall'interno

...

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Antonio Pepe 26.2 e Nesi 26.203, interamente soppressivi dell'articolo 26, accettati dal Governo e sui quali le Commissioni si sono rimesse all'Assemblea.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 424
Votanti 419
Astenuiti 5
Maggioranza 210
Hanno votato sì 237
Hanno votato no 182).*

Prendo atto che l'onorevole Tedeschi ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.
Avverto che, per effetto dell'esito della precedente votazione, sono preclusi i restanti emendamenti presentati all'articolo 26 e non si procederà alla votazione dell'articolo.

(Esame dell'articolo 27 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 17*).
Avverto che l'emendamento Patria 27.200 risulta assorbito per effetto dell'esito di una precedente votazione.
Passiamo dunque ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 429
Votanti 276
Astenuiti 153
Maggioranza 139
Hanno votato sì 243
Hanno votato no 33).*

(Esame dell'articolo 28 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 18*).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni si rimettono all'Assemblea sugli identici emendamenti Armani 28.1, Liotta 28.201 e Falsitta 28.202, invitano al ritiro dell'emendamento Jannone 28.200 ed esprimono parere contrario sull'emendamento Giordano 28.3.
Inoltre, le Commissioni invitano al ritiro dell'articolo aggiuntivo Canelli 28.0201 e dell'articolo aggiuntivo Nesi 28.0200 - il cui contenuto potrebbe essere trasfuso, eventualmente, in un ordine del giorno - ed esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giordano 28.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, come ha già preannunciato nella relazione il ministro, siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 28 e, di conseguenza, esprimiamo parere favorevole sugli identici emendamenti Armani 28.1, Liotta 28.201 e Falsitta 28.202. Per quanto riguarda i restanti emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalle Commissioni.

Infine, con riferimento agli articoli aggiuntivi, vorrei modificare un giudizio espresso in sede di Comitato dei diciotto (ovviamente, il Governo può cambiare il proprio parere). Concordo sulla richiesta di trasfondere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Nesi 28.0200 in un ordine del giorno; tuttavia, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Giordano 28.01, vorrei ricordare che lo stesso non dovrebbe essere inteso in modo completamente sostitutivo dei poteri del CICR. In tal caso, il nostro parere è contrario. In un primo momento, con riferimento a questo articolo aggiuntivo, ci eravamo rimessi all'Assemblea, ma forse, dal punto di vista della cautela rispetto all'interpretazione, sarebbe più corretto esprimere un parere contrario, in modo da non considerare questa materia esaustiva e completamente sostitutiva di quella vigente. Quindi, il parere del Governo è contrario.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, non volevamo sembrare ostinatamente contrari alle proposte del gruppo di Rifondazione comunista (la nostra è una sorta *captatio benevolentiae*). A questo punto, però, modifichiamo il parere precedentemente espresso sull'articolo aggiuntivo Giordano 28.01, nel senso che esprimiamo parere contrario.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, vorrei avanzare la richiesta di voto segreto sull'articolo 28.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, lei mi aveva preannunciato la richiesta di voto segreto sull'articolo 28, relativo alla durata della carica del Governatore della Banca d'Italia.

Tale richiesta è fondata sull'asserito carattere di votazione riguardante le persone che renderebbe obbligatorio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del nostro regolamento, lo scrutinio segreto. Essa deve intendersi pertanto in senso tecnico, non come richiesta, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, ma come invito alla Presidenza a rispettare l'obbligo di votazioni a scrutinio segreto, previste dal regolamento stesso.

La Presidenza, in questo caso, non ritiene che sussistano i presupposti per il voto segreto. Come ha già avuto modo di ricordare recentemente in occasione dell'esame del decreto-legge relativo alla proroga di termini, il regolamento, adoperando la locuzione «votazioni riguardanti persone» intende far riferimento ad una categoria specifica e ben determinata di votazioni.

La prassi e soprattutto i criteri interpretativi individuati in sede di Giunta per il regolamento il 7 marzo 2002 sono in questo senso. Si è, infatti, precisato che per votazioni riguardanti persone si intendono quelle concernenti: elezioni da parte dell'Assemblea o delle Commissioni; dimissioni di deputati; autorizzazioni a procedere per reati ministeriali; pareri in Commissione sulle proposte di nomina del Governo.

Nessuna di queste fattispecie ricorre nel caso in esame.

In questa circostanza, siamo, infatti, dinnanzi ad una deliberazione di carattere legislativo - cosa che, già di per sé, esclude la ricorrenza della nozione di «votazioni riguardanti persone» - la cui finalità è quella di regolamentare un ufficio pubblico con riferimento alla sua durata, e non ad esprimere un giudizio su una particolare persona.

I precedenti sono numerosi (sono agli atti) e sono indiscutibili. Pertanto, la votazione non può aver luogo a scrutinio segreto.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Armani 28.1, Liotta 28.201 e Falsitta 28.202. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, ovviamente, intervengo, perché essendo gli emendamenti in questione soppressivi dell'articolo 28, qualora fossero approvati, non potrei più intervenire sull'emendamento Giordano 28.3, sostitutivo dell'articolo 28. Allora, lei mi vorrà fare la grazia del piacere e della gioia di ripeterle quanto ho già affermato in sede di discussione sulle linee generali. Molti colleghi - mi pare, da ultimo, anche l'assai autorevole collega La Malfa - hanno ricordato come la durata a vita del mandato del Governatore della Banca d'Italia non trovi riscontro in funzioni, responsabilità e organismi analoghi. Dunque, ci siamo posti la questione di quanto dovesse durare tale carica; ritenevamo non fosse sufficiente, infatti, demandare allo statuto interno della Banca d'Italia la fissazione della durata del mandato. Se mi si consente la trivialità della citazione, a Napoli si dice: «Acquaiò, l'acqua è fresca?». Questi, ovviamente, risponde di sì. Occorre quindi sistemare la questione in modo inconfutabile. Dunque, di qui viene la nostra proposta di fissare la durata in sette anni. Lei Presidente, sa che i numeri indicano grandezze sulla cui variabilità le opinioni sono numerose, ma il significato che il termine «sette anni» intende esprimere è che la durata dell'incarico del Governatore della Banca d'Italia non deve in alcun modo potere coincidere con quella della legislatura. Vale a dire, tale è la nostra preoccupazione dell'indipendenza politica di questa figura che vogliamo, per quanto aritmeticamente possibile, fare in modo che sia praticamente verificabile l'eventualità che un Governatore della Banca d'Italia si trovi ad avere relazioni con un Governo di centrosinistra ed uno di centrodestra. O, addirittura, con uno monocolore di sinistra ed uno di centro; vede, Presidente, come non metto limiti alla provvidenza divina ed al fare umano!

A tale settennato, sia chiaro, non si fa certo riferimento sull'esempio della Presidenza della Repubblica, istituzione di tutt'altro genere e di tutt'altra funzione, ma - a prescindere dalla mia simpatia per i dispari rispetto ai pari -, sette è il numero che meglio identifica una collocazione temporale che appresta una garanzia di indipendenza dal carattere politico del Governo. Pertanto, tenendo alla proposta emendativa da noi presentata, voteremo, conseguentemente, contro gli identici emendamenti soppressivi dell'articolo i quali, se approvati, lascerebbero, se ben comprendo, immutata la situazione o rimanderebbero la soluzione della questione ad un improbabile momento futuro. Noi, invece, insistiamo su un termine temporale sufficientemente ampio per svolgere una buona attività in campo finanziario e monetario e sufficientemente ristretto per non dare origine né ad un diritto divino né ad un diritto reale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale sugli identici emendamenti soppressivi in discussione.

Voglio sottolineare che la valutazione sottesa al testo che le proposte intendono sopprimere non intendeva, a nostro avviso, né ha mai inteso, mettere in discussione la previsione che il mandato dell'attuale Governatore della Banca d'Italia proseguisse a tempo indeterminato, tant'è che il testo di cui vogliamo la soppressione non prevedeva vi fosse un mandato a termine per il Governatore della Banca d'Italia ma prevedeva, invece, fosse lo statuto della Banca d'Italia a fissare entro quattro mesi le modalità future. Riteniamo, però, che, per il futuro, quando la carica di Governatore sarà rivestita da un'altra persona, sia giusto non manchi ancora l'indicazione di un termine del mandato; termine che, nel parere richiestole, la stessa Banca centrale europea considera espressione della normalità mentre ritiene sia un'eccezione, pur comprensibile, la situazione italiana.

Poiché, però, si ritiene che l'inserimento di questa norma all'interno del provvedimento in esame possa costituire un *vulnus*, se non altro di immagine, vorrei rappresentare che non abbiamo nessun

motivo per infliggere tale *vulnus*, o per contribuire a creare una situazione complicata.

Dunque, ben volentieri il gruppo di Alleanza Nazionale, attraverso una proposta emendativa presentata anche dai suoi deputati, sopprime questo articolo del provvedimento, che valuteremo se ripresentare separatamente, nell'ambito un'altra proposta di legge, chiarendo che tale scelta non riguarda l'attuale Governatore.

La nostra proposta, infatti, indicherà che, per il futuro, la condizione «normale» attualmente esistente in Europa, vale a dire il mandato a termine del Capo della banca centrale, sia fatta propria anche dalla Banca d'Italia, su cui oggi stiamo discutendo.

In conclusione, pertanto, anche alla luce del parere ricevuto dalla Banca centrale europea, confermo il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sugli identici emendamenti soppressivi al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Patria. Ne ha facoltà.

RENZO PATRIA. Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, per ricordare all'Assemblea che, nel testo presentato dal Governo quando era in carica il ministro Tremonti, tale materia non era contemplata e per aderire all'attuale «tesi-stralcio» avanzata dall'attuale ministro dell'economia e delle finanze, professor Siniscalco.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Agostini. Ne ha facoltà.

MAURO AGOSTINI. Signor Presidente, il testo introdotto all'interno del provvedimento in esame deriva dall'approvazione di una proposta emendativa, presentata dall'opposizione, in sede di Commissioni, la quale riprende pedissequamente l'unica proposta che è stata scritta nero su bianco in questo anno e mezzo. Mi riferisco al fatto che vi è stato un grande dibattito, soprattutto all'inizio della discussione su questa materia. Infatti, vi sono stati attacchi da parte del ministro dell'economia e delle finanze dell'epoca nei confronti del Governatore della Banca d'Italia: uno schierarsi del tutto improprio rispetto agli argomenti in discussione.

La proposta che abbiamo avanzato, contenuta nel citato emendamento, è al contempo semplice e di grande equilibrio. A nostro avviso, il punto fondamentale è garantire l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia contro ogni forma di ingerenza, soprattutto quella forma di ingerenza che abbiamo riscontrato essere presente all'avvio della discussione di questo provvedimento: mi riferisco al tentativo del Governo di travalicare le sue competenze ed il suo ruolo.

Il nostro emendamento, dunque, si ispirava alla piena valorizzazione dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca d'Italia e, oltre ad essere equilibrato, sosteneva una tesi molto semplice. Esso affermava, infatti, che deve essere lo statuto della stessa Banca d'Italia, nella sua autonomia, a definire la durata del mandato del Governatore, nonché le stesse modalità ed i tempi di attuazione. Si tratta di una scelta molto semplice, che fa chiarezza rispetto ad una discussione che vorrei ribadire essere del tutto impropria, che ha visto uno schierarsi su un lato o sull'altro di una barricata inesistente, ma che abbiamo rifiutato sin dall'inizio.

Come ho già affermato intervenendo sui temi degli assetti di competenza, il nostro punto di riferimento è ciò che è avvenuto e sta avvenendo nel resto d'Europa, nonché in altri ordinamenti. Con lo stesso equilibrio e con lo stesso rispetto dell'autonomia della Banca centrale, riteniamo che da lì debba prendere le mosse un processo che vada, per l'appunto, nella direzione di una modifica statutaria che può allinearci agli orientamenti ormai prevalenti in tutto il mondo.

Lo facciamo senza sottovalutare l'importanza di tale aspetto, ma anche senza porre un'enfasi eccessiva. Si tratta di una questione di «allineamento», e come tale va trattata; pertanto, ci sembra del tutto strano che la soppressione dell'articolo in esame venga accettata dai relatori, i quali, peraltro, ormai stanno abbandonando completamente il sostegno di un loro testo, approvato in sede di Commissioni.

È ben singolare che sia l'opposizione a svolgere questo ruolo, ma - come affermavo in precedenza -

noi parliamo questo linguaggio nelle aule parlamentari - e fuori da esse -, con un senso di equilibrio e con il pieno rispetto dell'autonomia di Bankitalia. Questo è il modo migliore, secondo noi, per sancire tale rispetto e per avviare un processo di riforma che trova nella stessa Banca d'Italia il soggetto che mette in movimento sia i tempi sia le modalità di attuazione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, non parteciperò a nessun «festival dell'ipocrisia». Lo dico con molta amarezza, perché ciò che è successo in precedenza sull'articolo 26 ed ora sull'articolo 28 del provvedimento in esame dimostra che il nostro paese è ancora molto provinciale. Nel corso della discussione generale dinanzi al ministro, lo tranquillizzai, facendogli capire che nei miei pensieri non vi è il Governatore della Banca d'Italia, ma la preoccupazione di un assetto moderno delle *authority* che si allinei a ciò che avviene negli altri paesi. L'Italia si deve «sprovvincializzare»! È mutato profondamente lo scenario nel quale ci troviamo ad operare. In questo contesto, occorre tener presente che altre autorità - in altri paesi ed anche in Italia - hanno una durata temporale ragionevole.

In sinergia con l'altra nostra forte convinzione, ossia quella dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca d'Italia, abbiamo proposto che sia lo statuto della Banca d'Italia stessa a determinare la durata di tale incarico. Non vi è nessuno scandalo, nessuna lotta alle persone, ma una necessità di camminare con l'Europa, perché questo Parlamento deve prendere atto che vi è ancora molta, molta strada da fare e nessuno, nel votare una norma, deve considerare che essa possa essere fatta contro qualcuno. Noi siamo abituati a lavorare per qualcosa. Ecco perché condividevamo ciò che diceva il professor Monti, a proposito del trasferimento della concorrenza all'*antitrust*. Egli affermava, pochi giorni fa, sul *Corriere della sera* che «il trasferimento della concorrenza all'*antitrust* non può essere visto come lesivo delle prerogative essenziali della Banca d'Italia». Credo che, nel voler stabilire una durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia, il termine non sia lesivo per nessuno. Sarebbe lesivo, invece, se questo Parlamento piegasse la testa a *diktat* esterni (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

BRUNO TABACCI, *Presidente della X Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI, *Presidente della X Commissione*. Signor Presidente, sono convinto che il Parlamento dovrà tornare su questa materia tra non molto tempo. Mi sembra che il Parlamento abbia una propria continuità storica, anche nel succedersi delle legislature. Questo tema credo sia stato posto all'interno dell'indagine conoscitiva sulla vicenda Parmalat; non è stato inventato da qualcuno. Non vedo, dunque, dove possa essere la meraviglia. Tra l'altro, il richiamo che si fa al tema della cosiddetta autoriforma, è stato smentito nei giorni scorsi, dalla Banca d'Italia che, con una nota ufficiale, ha detto che essa non ha allo studio nessun'autoriforma.

Vorrei anche ricordare le assicurazioni date circa il fatto che si sarebbe intervenuti in tema di capitale. Vi è anche un emendamento presentato dall'onorevole Nesi che non tiene conto del fatto che l'assetto bancario del paese e quello del capitale della Banca d'Italia è profondamente mutato. La legge istitutiva della stessa Banca d'Italia sosteneva che le sue quote non potevano essere possedute che da casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, istituti di previdenza e da istituti di assicurazione, tutti pubblici. Di essi non ve n'è più uno pubblico. Quindi, quel vincolo del sessanta per cento che è nello statuto della Banca d'Italia non è ottemperato e il Governatore è designato in materia irrituale dal sistema bancario. Il principale azionista di Bankitalia è Bancaintesa, ossia il professor Bazoli, con un evidente conflitto tra controllanti e controllato; è il principale azionista, con il 27 per cento delle azioni ed è, quindi, colui che influisce nelle

indicazioni del «consiglio della corona» in ordine all'indicazione del Governatore.

Il non aver fissato questo punto la dice lunga sull'intreccio rispetto al quale il Parlamento finge di non capire e di non vedere. Perché - e concludo - è entrato nel merito della vicenda Parmalat?

Questo è un tema sul quale non bisogna scherzare! Troppa gente è stata raggirata e sembra quasi che tutto ciò che è avvenuto con riferimento alla Parmalat (oggi, peraltro, si è svolta l'audizione del dottor Bondi) sia la conseguenza delle malversazioni di Tanzi e Tonna. Certo, ci sono queste responsabilità, ma non sono le sole! Senza la copertura del sistema bancario internazionale e nazionale ciò che è accaduto non si sarebbe mai potuto verificare (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

Volete una riprova di ciò? La riprova è la seguente. Chi legge i dati provenienti dalla centrale rischi? L'onorevole Nesi lo sa benissimo: la centrale rischi è in dotazione esclusiva alla Banca d'Italia. Orbene, già dal 1998, chi avesse voluto leggere i dati della centrale rischi (e, eventualmente, non lo ha fatto) avrebbe riscontrato uno scostamento evidente tra i dati dell'indebitamento del gruppo Parmalat, così come venivano formulati all'interno del bilancio consolidato, e quelli che emergevano dalla centrale rischi. Vi era uno scostamento del 30-40 per cento in più, che è andato progressivamente crescendo negli esercizi 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. Questi dati ce li ha portati il Governatore; non me li sono inventati!

Nessuno, però, ha voluto effettuare un controllo incrociato dei dati contenuti nel bilancio consolidato e di quelli che emergevano dalla centrale rischi. Allora, si rivendica l'uso esclusivo di un strumento e poi non lo si guarda! Ma non lo si guarda perché non lo si sa leggere, oppure perché non lo si vuol guardare?

Egredi colleghi, fate pure come credete. Sono molto contento che, almeno, il Parlamento ne abbia parlato, perché, fino a poco tempo fa, questi temi erano *off limit*. Il fatto che si sia parlato di ciò è, comunque, una grande conquista democratica. Sono convinto, però, che tra un po' di tempo ci dovrete ritornare sopra (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Milioto. Ne ha facoltà.

VINCENZO MILIOTO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli identici emendamenti soppressivi e preannunciare il voto favorevole dei deputati socialisti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, nell'itinerario di questo provvedimento si coglie, oltre alle divisioni interne della maggioranza (comprensibili e, in un certo modo, apprezzabili, perché si tratta di autonomie di giudizio), la propensione a togliere progressivamente dei pezzi al testo così come è stato costruito.

Siamo arrivati a questa misura perché non hanno funzionato i controlli di fronte ad uno degli scandali più evidenti che hanno coinvolto l'opinione pubblica del paese: mi riferisco alla vicenda della Parmalat. Cosa non ha funzionato sicuramente? Non si sono messi insieme una serie di dati che potevano creare allarme. Questo allarme non è stato lanciato! Ecco perché vengono individuate responsabilità ripartite, non solo quelle penali che appartengono a Tanzi, Tonna ed altri, ma anche quelle di un sistema che non è riuscito ad effettuare i propri controlli.

Allora, in questo quadro, affermiamo l'assoluta necessità che sia garantita l'indipendenza della Banca d'Italia, che quest'ultima, per quanto riguarda la stabilità, svolga il suo ruolo di vigilanza, che la concorrenza sia affidata all'*Antitrust* (anche se il Parlamento ha già deciso che ciò non deve avvenire) e che la carica di Governatore (così come avviene in tutte le altre democrazie) sia a tempo. Questa scelta è volta ad innovare fortemente il sistema dei controlli. Infatti, questo sistema non ha funzionato!

Non staremmo discutendo una nuova legge se il sistema precedente avesse funzionato. Durante l'iter parlamentare di questo provvedimento man mano una serie di elementi innovativi vengono meno e ci troviamo di fronte ad un provvedimento che viene depotenziato in alcuni punti essenziali. Penso, invece, che il dibattito dovrebbe essere svolto con assoluta serenità, non dovrebbe essere personalizzato (cioè non dovrebbe riguardare la persona dell'attuale Governatore della Banca d'Italia) e dovrebbe essere svolto sui sistemi di controllo. Da tale punto di vista penso che la soluzione che si era adottata affidando la durata della carica allo statuto della Banca centrale costituisse anche un elemento di rispetto dell'autonomia della Banca d'Italia.

Nella storia della Banca d'Italia vi sono stati elementi positivi e negativi, come nella storia di tutte le nostre istituzioni. Sicuramente la Banca d'Italia ha svolto nel complesso un ruolo molto positivo. Oggi, però, dobbiamo aggiornare sistemi di controllo e capacità di intervento perché dobbiamo capire che il mercato non è un meccanismo automatico. Il mercato è regole, istituzioni, culture, tradizioni, norme. Soltanto se il mercato è questo si riesce ad assicurare effettivamente una possibilità di sviluppo ed una garanzia per i risparmiatori e per tutti i cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Armani 28.1, Liotta 28.201 e Falsitta 28.202, interamente soppressivi dell'articolo 28, accettati dal Governo e sui quali le Commissioni si rimettono all'Assemblea.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 409

Votanti 405

Astenuti 4

Maggioranza 203

Hanno votato sì 217

Hanno votato no 188).

Prendo atto che l'onorevole Gastaldi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Canelli 28.0201.

Onorevole Canelli, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?

VINCENZO CANELLI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO CANELLI. Signor Presidente, ritengo che l'articolo aggiuntivo in esame sia ragionevole. Compito del Parlamento, a mio avviso, è non soltanto quello di legiferare, ma anche quello di far rispettare le leggi. Poco fa il collega Tabacci ricordava che la legge del 1936 ricollocava il capitale della Banca d'Italia sotto un indiretto controllo dello Stato. Anche recentemente il problema si era posto tant'è che con il decreto 6 marzo 1992 veniva ribadita la necessità di conservare all'allora Ministero del tesoro il controllo, seppure indiretto, della Banca d'Italia.

Per tali ragioni, ma soprattutto per assicurare quell'autonomia ed indipendenza di cui molti colleghi hanno parlato, ho presentato l'articolo aggiuntivo in esame che sottopongo alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Canelli

28.0201, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 394

Votanti 385

Astenuti 9

Maggioranza 193

Hanno votato sì 16

Hanno votato no 369).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Nesi 28.0200.

Onorevole Nesi, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?

NERIO NESI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERIO NESI. Signor Presidente, in questo caso siamo di fronte ad un'anomalia evidente che il Governo ha riconosciuto. Che il capitale della Banca d'Italia appartenga a privati i quali potrebbero, il 31 maggio, votare contro il bilancio della Banca d'Italia creando una situazione di assoluta ingovernabilità del sistema del credito in Italia è una situazione che non consente ritardi. Vorrei dire al sottosegretario Magri, che segue tali questioni con attenzione, che si porrà un problema serio: come la Banca d'Italia debba ricomprare le sue azioni. Su questo punto si può discutere molto perché lo Stato non è in condizione di comprare le azioni della Banca d'Italia.

Molti di noi stanno già pensando a formule di acquisto delle proprie azioni da parte della Banca d'Italia, con la trasformazione di quest'ultima in una fondazione. Tutto ciò, però, è estremamente urgente, signor sottosegretario (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*).

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Purtroppo non posso esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame. Anche se il Governo riconosce che quanto detto dall'onorevole Nesi è vero e giusto, tuttavia c'è un problema di tempistica e di concretizzazione dell'auspicio, che ci rende oggi impossibile esprimere un parere favorevole su questo articolo aggiuntivo, pur riconoscendone, ripeto, la validità, la giustezza ed in una certa misura, anche l'urgenza. Invito l'onorevole Nesi a trasfondere il contenuto del suo articolo aggiuntivo 28.0200 in un apposito ordine del giorno, che il Governo potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Nesi ritira il suo articolo aggiuntivo 28.0200.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Giordano 28.01. Chiedo ai relatori ed al Governo di ricordare il parere formulato su di esso.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Il parere è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la X Commissione.

ALFONSO GIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Mi scusi, Presidente, ma questo è un modo un po' singolare di procedere. Inizialmente, le Commissioni avevano espresso un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame. Dopodiché, il sottosegretario ha fornito una sua personale interpretazione sul merito della proposta emendativa - che potrei anche contestare - e ciò ha fatto sì che i relatori immediatamente modificassero la loro opinione, senza però una preventiva riunione del Comitato dei diciotto. Dunque, c'è qualcosa che non funziona, Presidente.

PRESIDENTE. Ha ragione lei, onorevole Alfonso Gianni. Adesso avevo perso il filo, ma ricordo benissimo l'episodio: il relatore aveva espresso parere favorevole, ma dopo il parere contrario espresso dal Governo, il relatore ha cambiato opinione. Naturalmente questo è un po' un caso derubricato, tipo quello di prima... Pertanto, manteniamo il parere favorevole delle Commissioni ed il parere contrario del Governo, dopodiché ciascuno si regolerà di conseguenza...

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Intervengo solo per fare presente - poi decida lei, Presidente, se è il caso di sospendere la seduta - che sono assenti i presidenti La Malfa e Tabacci. Le agenzie di stampa ci dicono che un esponente della maggioranza, l'onorevole La Russa, ha chiesto loro di dimettersi. Mi domando pertanto se in queste condizioni, senza la presenza dei due presidenti delle Commissioni competenti sul provvedimento, sia opportuno procedere nei nostri lavori o se convenga invece sospendere la seduta in attesa di un qualche chiarimento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, poiché sono presenti i due relatori e dato che si tratta di un provvedimento che si trascina da un anno, mi assumo la responsabilità di proseguire nell'esame (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*).
Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Giordano 28.01, accettato dalle Commissioni e non accettato dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 385

Votanti 230

Astenuti 155

Maggioranza 116

Hanno votato sì 16

Hanno votato no 214).

(Esame dell'articolo 29 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 19*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito la relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Giordano 29.2 e Grandi 29.209 (sul quale anche la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario). Le Commissioni invitano al ritiro dell'emendamento Armani 29.212 (peraltro credo sia stato già ritirato dal presentatore), mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti Benvenuto 29.200 e 29.201.

Le Commissioni esprimono invece parere favorevole sull'emendamento 29.250, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento. Il parere è contrario sugli emendamenti Benvenuto 29.7 e 29.8, mentre vi è un invito al ritiro dell'emendamento Patria 29.211 (anche questo emendamento dovrebbe essere stato già ritirato dal presentatore). Le Commissioni esprimono inoltre parere contrario sugli identici emendamenti Benvenuto 29.10 e Pecoraro Scanio 29.215, nonché sull'emendamento Pinza 29.210.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Patria 29.213, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Benvenuto 29.202 e 29.203. Il parere è favorevole sull'emendamento 29.251, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis* del regolamento, e sull'emendamento Patria 29.214. Le Commissioni invitano al ritiro dell'emendamento Sergio Rossi 29.207 (probabilmente, è stato già ritirato), mentre il parere è contrario sugli emendamenti Benvenuto 29.204, 29.206, 29.205 e 29.14 (sul quale anche la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario), nonché sull'emendamento Pecoraro Scanio 29.15, mentre vi è un invito al ritiro dell'emendamento D'Agrò 29.208. Infine, il parere è contrario sugli emendamenti Benvenuto 29.206 e 29.203.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Giordano 29.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazioni voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi ciò che stanno per votare. Stiamo affrontando la questione delle procedure di conciliazione e di arbitrato e dell'indennizzo nei confronti dei risparmiatori e degli investitori che sono stati imbrogliati dal sistema bancario o, se vogliamo essere gentili, che hanno subito alcune traversie, per cui si ritrovano senza i loro risparmi. Mi pare un tema di grande rilevanza che riveste una dimensione, come i colleghi ben sanno, internazionale e di grande importanza per gli utenti del sistema bancario.

Inoltre, la questione è tanto più importante quanto più gli utenti sono piccoli, perché, pur essendo limitato il loro investimento, incide maggiormente sulle loro risorse finanziarie e, quindi, produce conseguenze più drammatiche sulla loro vita.

Noi prevediamo molto semplicemente che si costituisca presso la Consob un fondo permanente, finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori, e che, in presenza di un comportamento doloso o colposo della banca o della società di intermediazione finanziaria, la Consob si possa avvalere del diritto di ottenere dai soggetti l'indennizzo dei risparmi danneggiati.

Naturalmente, prevediamo un indennizzo a scalare: più basso è l'investimento e, quindi, più piccolo e modesto è l'investitore e più si avvicina alla totalità, a partire dal 100 per cento fino a scendere al 20 per cento, la quantità dell'indennizzo che viene garantito, in modo tale che chi ha meno, abbia di più. Il che mi pare rispondere ad un principio costituzionale o no, Presidente?

ROBERTO PINZA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Signor Presidente, vorrei sapere - sicuramente lei ci dirà ciò che riterrà più opportuno - se è definitivo l'abbandono dall'aula dei due presidenti di Commissione o se si siano recati, a prendere l'uno, un caffè e, l'altro, un bicchiere d'acqua. Non ho mai visto, da quando sono in Parlamento, presidenti di Commissione andarsene dall'aula ed oggi sono addirittura due (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*)!

Ci dia cortesemente, nei limiti delle informazioni in suo possesso, una certa tranquillità sul fatto che potremo contare sulla loro presenza o sulla loro definitiva assenza!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pinza, poche persone come lei sono, seppure in un ruolo di opposizione (qualcuno potrebbe pensare più defilato, ma non è così), pienamente impegnate - gliene do atto - affinché questo provvedimento, che attendiamo da un anno, vada in porto.

Avete visto tutti ciò che è capitato. Le mie informazioni sono le sue; al massimo, posso attingere dalle rassegne stampa che mi vengono recapitate.

Il presidente Violante, informalmente, mi ha chiesto indicazioni in merito al prosieguo dell'esame del provvedimento; posso dire che andremo avanti nell'esame ancora per una mezz'ora e che lo stesso si concluderà domani mattina. A tale proposito, saremo vincolati a terminare entro una certa ora, a causa del congresso dei colleghi del gruppo di Rifondazione comunista che, al pari degli altri partiti, mi chiedono di rispettare i tempi indicati per il congresso stesso. Direi che si tratta di un problema esclusivamente di carattere politico, perché, con la presenza in aula dei relatori del provvedimento e dei membri del Comitato dei diciotto, viene comunque assicurato l'esame corretto dello stesso.

È chiaro che la questione da lei posta riveste una rilevanza politica, ma, in questo momento, non sono in grado di fornirle alcuna risposta.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, prendiamo atto della sua dichiarazione in merito, ma vorrei segnalarle il fatto che oggi in aula vi è stata una presa di posizione dei presidenti di Commissione, che ora non sono presenti, i quali, su un punto fondamentale, hanno smentito e corretto i relatori. Quindi, la loro presenza non è stata decorativa, ma essenziale ed ha riportato a legalità un comportamento che tale non era.

Ora, il rappresentante di un importante gruppo di maggioranza chiede le dimissioni dei presidenti delle Commissioni che hanno riportato a legalità il lavoro delle Commissioni stesse, mentre i presidenti delle Commissioni se ne sono andati dall'aula.

Noi pure auspichiamo che l'esame del provvedimento vada avanti, anche se, signor Presidente, lo stesso è ormai «acqua fresca» - è chiaro - e non serve a nulla!

Comunque, Presidente, detto ciò, poiché il Titolo V riguarda tutta la materia sanzionatoria che costituisce un altro capitolo complesso che è bene affrontare in modo omogeneo, le chiedo se non sia il caso di procedere con votazioni fino all'emendamento Benvenuto 29.200, per affrontare domani la materia sanzionatoria in un clima diverso, tenendo conto anche di quanto accaduto questa sera.

PRESIDENTE. Vedo che l'onorevole La Malfa è presente in aula, quindi sarà uscito per altre ragioni. Tuttavia, l'onorevole Violante pone un'altra questione, rispetto alla quale chiedo delucidazioni al presidente La Malfa.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, ero assente dall'aula in quanto impegnato in un'intervista televisiva; ho saputo che dalla mia assenza è nato un caso politico e me ne scuso con i colleghi.

I relatori mi comunicano che ritengono opportuno terminare l'esame degli emendamenti questa sera per poi rimandare il voto finale a domani.

PRESIDENTE. Naturalmente, vista la presenza di un Comitato dei diciotto che, pur nel dissenso, ha lavorato con grande costruttività, dovete dirmi voi se effettivamente si può ritenere di concludere l'esame degli emendamenti questa sera.

SERGIO GAMBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, è evidente che questa sera possiamo senz'altro concludere l'esame dell'articolo 29, che è omogeneo alle materie trattate finora. Poiché il successivo articolo 30 è relativo al falso in bilancio, è presumibile che la discussione rispetto a tale tema sarà piuttosto appassionata e anche abbastanza lunga.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ricordare che i tempi sono esauriti e che il calendario era stato predisposto in un certo modo proprio per non interferire con lo svolgimento del congresso di Rifondazione comunista. Dunque, non vedo perché non si debba tentare di concludere la votazione degli emendamenti questa sera per poi rimandare la dichiarazione di voto e il voto finale a domani mattina.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Antonio Leone che non siete in numero legale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e misto-Comunisti italiani*)!

ANTONIO LEONE. Perché sta parlando, scusi...?

LUIGI OLIVIERI. È la verità!

LUCIANO VIOLANTE. Se davvero tenete così tanto al provvedimento, portate i deputati a votare! Se tale è la questione, su un provvedimento come questo, sul quale non vi è alcun ostruzionismo da parte nostra, chiediamo - com'è prassi di questa Camera - tempi aggiuntivi.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema posto dall'onorevole Antonio Leone e non da me, che vi ho concesso tutto il tempo, ritenendo tra l'altro corretto l'atteggiamento tenuto da tutti.

Da parte mia, il problema dei tempi non esiste - vi sarebbe solo in caso di ostruzionismo -, mentre il contrario evidenzerebbe un comportamento vessatorio della Presidenza nei confronti dell'opposizione.

Colleghi, intanto procediamo con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29, in ordine alla quale non vi sono disaccordi.

FABIO CIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO CIANI. Signor Presidente, vorrei ricordare che vi è un articolo aggiuntivo accantonato sul quale ritengo si debba riunire il Comitato dei diciotto; quindi, in ogni caso non potremmo terminare la votazione degli emendamenti questa sera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 29.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti e votanti 365

Maggioranza 183

Hanno votato sì 155

Hanno votato no 210).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Grandi 29.209.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto tenta di affrontare il problema dei risparmiatori. Durante le recenti crisi finanziarie abbiamo avuto la capacità e la possibilità di vedere le organizzazioni dei consumatori e dei risparmiatori accordarsi con quelle degli intermediari ed individuare le modalità con cui ristorare i risparmiatori e restituire loro un po' di soldi. Tra l'altro, non si tratta di cifre irrisorie.

L'emendamento in oggetto tenta di costituire un incentivo promozionale a sostegno dell'iniziativa libera delle parti - intermediari e risparmiatori truffati - per riavere indietro una parte del loro investimento e creare un fondo sufficientemente adeguato ad ottenere tale risultato.

Va benissimo la parte che riguarda tutto ciò che, attraverso sanzioni di vario tipo, può arrivare. Un giorno forse sarà previsto anche l'intervento dei capitali rimasti nelle banche senza proprietario e, inoltre, potrebbe essere prevista una forma di tassazione assai leggera sul sistema finanziario per garantire un adeguato risultato.

Quindi, si promuovono la libera iniziativa dei rappresentanti dei risparmiatori e dei soggetti intermediari nonché incentivi per la costituzione di un fondo a sostegno di queste forme di intervento, concertato all'interno del sistema del mercato.

Per tali ragioni, sollecito l'approvazione dell'emendamento Grandi 29.209.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, oggi si è parlato di tanti problemi, dalla *governance* societaria alle società di revisione fino a quelle di *rating*. Da ultimo, inoltre, si è arrivati alle questioni certamente corpose e di prima grandezza, a mio avviso risolte in maniera non adeguata, a causa di pressioni che evidentemente sono state tanto forti da indurre persino qualche ministro a presenziare in aula per imporre una certa compattezza. Ma questo ormai appartiene alla storia non gloriosa di questa Camera.

Invece, è mancato il riferimento ai risparmiatori che hanno sempre rappresentato la nostra bussola

durante il lavoro istruttorio di questo provvedimento, sia nelle proposte legislative che in quelle emendative.

Signor Presidente, devo dare atto anche a lei che quasi un anno fa, nel luglio 2004, con grande fatica riuscì a far calendarizzare, ovviamente su richiesta del mio capogruppo, onorevole Castagnetti, la proposta di legge a mia firma e dell'onorevole Bonito, relativa alla tutela collettiva dei risparmiatori. La Camera ha effettuato una scelta giusta e quasi all'unanimità (se non ricordo male, con solo 8 voti contrari) ha approvato tale innovazione per consentire ai risparmiatori italiani truffati - stiamo parlando di circa un milione di persone, che diventano quasi tre milioni se si considerano in media tre componenti per famiglia - da un sistema che ha fatto acqua da tutte le parti e che voi, purtroppo, non avete sostanzialmente voluto modificare in maniera incisiva.

Ma di tale decisione la maggioranza si assumerà una grandissima responsabilità e saranno i fatti e il popolo italiano a giudicarvi. Inoltre, sarà anche la storia a farlo, perché qualcuno dovrà pur leggere gli atti di questa Camera e controllare se vi è stata coerenza tra le declamazioni esterne sulla volontà dichiarata di tutelare i risparmiatori e quello sulla volontà concreta, espressa tramite i voti, che invece sono andati in senso opposto. Ma ognuno, anche come singolo deputato e rappresentante del popolo, si assumerà la sua responsabilità, rispondendone agli elettori che saranno attenti e vedranno come ognuno di noi si è espresso sulle questioni più delicate.

Tuttavia, si è trattato allora di un'azione sicuramente positiva fatta da questa Camera, di una pagina bianca, positivamente scritta, al contrario di quella nera, scritta poc'anzi su aspetti importanti.

Con l'emendamento in oggetto, a firma dell'onorevole Grandi, che chiedo di poter sottoscrivere, si istituisce un fondo di risarcimento per i risparmiatori truffati. È il meno che si possa fare!

Abbiamo avuto tanta attenzione, tanta riverenza per personaggi autorevoli e per poteri forti che qui non si riescono a scuotere! Ebbene, quelli interessati sono tutti piccoli risparmiatori: i *bond* argentini sono stati venduti alle pensionate ottantenni, convincendole ad investire i risparmi, accumulati magari per i loro nipoti, in questi titoli definiti sicuri, le quali poi si sono ritrovate invece con un pugno di mosche. Ebbene, a costoro dobbiamo almeno garantire un ristoro, altrimenti questa sarebbe davvero una Camera sorda, nel senso che non saprebbe capire ed ascoltare le esigenze della gente comune, della gente perbene che stenta ad arrivare a fine mese e poi si vede truffata da un sistema che è una vera e propria piovra che non riusciamo a smantellare!

Colleghi, vi invito ad approvare questo emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grandi 29.209, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione ha espresso parere contrario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 363

Votanti 361

Astenuti 2

Maggioranza 181

Hanno votato sì 157

Hanno votato no 204).

Prendo atto che l'onorevole Mauro non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'emendamento Armani 29.212.

Chiedo all'onorevole Armani se acceda all'invito al ritiro rivolto dal relatore.

PIETRO ARMANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo al successivo emendamento Benvenuto 29.200.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.200, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 361
Votanti 360
Astenuti 1
Maggioranza 181
Hanno votato sì 155
Hanno votato no 205).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.201, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 360
Maggioranza 181
Hanno votato sì 157
Hanno votato no 203).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 29.250, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 367
Votanti 365
Astenuti 2
Maggioranza 183
Hanno votato sì 345
Hanno votato no 20).*

Passiamo all'emendamento Benvenuto 29.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, nei miei emendamenti 29.7 e 29.8 si fa riferimento alla possibilità di conciliazione in sede stragiudiziale. Non so se nella riformulazione dell'articolo aggiuntivo 29.0200, proposta dai relatori è possibile inserire un riferimento a tale meccanismo di conciliazione.

Siamo di fronte ad una situazione particolarmente delicata in quanto i risparmiatori non dispongono di strumenti adeguati per far valere le proprie ragioni. Inoltre non siamo riusciti ancora a far giungere in porto il provvedimento sulla *class action*. Pertanto, un procedimento che non prevedesse anche fasi di conciliazione stragiudiziale sarebbe estremamente lungo. Sappiamo che vi sono moltissime cause in corso e, inoltre, è in arrivo una fase particolarmente delicata rappresentata dalla vicenda dei *bond* argentini. L'incauta indicazione fornita dalla *task force* e dalle banche di non sottoscrivere l'operazione di concambio, ma, addirittura, di favorire, con le spese sostenute dalle banche, le cause contro l'Argentina, aprirà una situazione di contenzioso giudiziario che richiede

l'intervento del Governo.

Auspico, pertanto, che il mio suggerimento possa essere accolto nell'ipotesi di riformulazione, altrimenti insisto per la votazione delle mie due proposte emendative 29.7 e 29.8.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Vorrei confermare al collega Benvenuto che la tematica da egli sollevata sarà presa in considerazione nella riformulazione, ed il successivo accoglimento, dell'articolo aggiuntivo Patria 29.0200. Pertanto lo invito a ritirare le sue proposte emendative 29.7 e 29.8.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Benvenuto se acceda all'invito al ritiro dei suoi emendamenti 29.7 e 29.8, rivoltogli dal relatore.

GIORGIO BENVENUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che il successivo emendamento Patria 29.211 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento Benvenuto 29.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, insisto per l'approvazione di questo emendamento. Nel provvedimento in esame si registra un'assenza che non si riesce assolutamente a comprendere dalle posizioni dei relatori e anche dello stesso Governo.

In una vicenda così complessa nella quale sono cresciute in Italia, in Europa, nel mondo industrializzato e in quello della globalizzazione le associazioni dei consumatori, non vedo perché non debba essere riconosciuto, come viene proposto nell'emendamento in esame, di cui sono tra gli altri firmatari anche i colleghi Pecoraro Scanio e Zanella, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Non riesco a capirne il motivo, in quanto tale Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e qui è contraddittoria la posizione del Governo, è già riconosciuto dal Governo stesso, ed opera presso il Ministero delle attività produttive, funzionando anche in collegamento con l'Unione europea.

Non capisco perché non dovremmo dargli alcun compito in una fase di grande conflittualità e contrapposizione in cui sarebbe utile che venisse istituzionalizzato ed utilizzato il riconoscimento di questo strumento, rappresentato, appunto, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Benvenuto 29.10 e Pecoraro Scanio 29.215, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 350

Votanti 349

Astenuti 1

Maggioranza 175

Hanno votato sì 147

Hanno votato no 202).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pinza 29.210

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, vorrei che i colleghi valutassero con maggiore attenzione questo emendamento, poiché esso introduce nel testo alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 29 la possibilità che l'attivazione del sistema di indennizzo avvenga anche attraverso la denuncia e la segnalazione degli interessati, cioè dei risparmiatori colpiti dalle frodi, dalle inadempienze e dal mancato ottemperamento agli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge. Ciò è importante perché se non si riconosce la possibilità di attivarsi da parte degli interessati, cioè dei consumatori e dei risparmiatori in questo caso, difficilmente tali meccanismi di indennizzo automatico potranno partire e funzionare.

Vorrei che vi fosse tale tipo di consapevolezza (che è stata richiamata anche dal collega Benvenuto poco fa) se vogliamo pensare ad un tipo di società aperta, ad una società nella quale funzionino maggiormente di quanto non accade attualmente i meccanismi della concorrenza, ad una società libera dove il ruolo delle associazioni dei consumatori, il ruolo attivo di coloro che si ritrovano di fronte a poteri più grandi e più forti sia decisivo.

Per tale motivo, riteniamo che l'emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Anche a seguito di una breve consultazione informale tra i gruppi parlamentari, vorrei proporre che, a conclusione dell'esame dell'articolo 29, i nostri lavori siano sospesi, per riprendere domani mattina.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pinza 29.210, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti e votanti 342

Maggioranza 172

Hanno votato sì 141

Hanno votato no 201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Patria 29.213.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, vorrei chiedere ai relatori di rivedere il parere favorevole da essi espresso sull'emendamento Patria 29.123, in quanto esso sopprime quell'elemento di grande importanza che consiste nella salvaguardia e nel diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire davanti agli organi della giurisdizione ordinaria.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, chiedo all'onorevole Patria di riformulare l'emendamento come soppressivo non dell'intera lettera *d*) del comma 1, ma soltanto delle parole: «dei risparmiatori e degli investitori».

PRESIDENTE. Onorevole Patria, accetta la riformulazione del suo emendamento 29.123 proposta dal relatore?

RENZO PATRIA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione così come proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 29.213, accettato dalle Commissioni e dal Governo, nel testo riformulato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 349

Votanti 348

Astenuti 1

Maggioranza 175

Hanno votato sì 345

Hanno votato no 3).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero chiedere ai relatori un chiarimento. Che rapporto passa tra la procedura di conciliazione e la possibilità di agire per l'indennizzo davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per l'eventuale parte eccedente e la lettera *c*)? Sulla stessa materia sono previste tre procedure. In genere, la conciliazione «chiude» la partita. In questo caso, se non ho capito male, si ha la conciliazione, e poi, come risparmiatore, posso agire davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per quello che manca. Ma quale sarà il soggetto controparte del risparmiatore che accede alla conciliazione se sa che poi il risparmiatore può andare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria? Chiedo ai relatori chiarimenti sul funzionamento di questo meccanismo.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, noi abbiamo accettato la richiesta di riformulazione proposta dal collega Benvenuto perché sostanzialmente il diritto di azione, che si intende salvaguardare, non può essere in alcun modo pregiudicato dalle disposizioni dell'articolo 29. La riformulazione prevede di sopprimere soltanto le parole: «dei risparmiatori e degli investitori». Infatti, qui stiamo parlando della lettera *d*) che prevede, leggo testualmente: «salvaguardia in ogni caso del diritto», espungiamo le parole «dei risparmiatori e degli investitori» e continuando avremo: « ad agire avanti agli organi di giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281». Abbiamo anche previsto, e lo troveremo più avanti, l'ipotesi stragiudiziale. Onorevole Violante, tenga presente però che tutte queste procedure, che sono ricomprese nell'articolo 29, sono costituite da più lettere, e noi siamo intervenuti a modificare soltanto la lettera *d*).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Onorevole Gianfranco Conte, facevo riferimento al rapporto tra la lettera *a*), la lettera *c*) e la lettera *d*). Nelle lettere *a*) e *b*) vi è la procedura di conciliazione, nella lettera *c*) vi è la salvaguardia del diritto ad agire comunque davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, e poi c'è

un terzo diritto, previsto dalla lettera *d*) ad agire per le azioni di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998. È così?

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Sì, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. La mia preoccupazione è che alla conciliazione non si acceda mai, perché la controparte ha altre due azioni da esperire davanti all'autorità giudiziaria. Non so se è chiaro...

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per la VI Commissione*. Riteniamo che il meccanismo possa funzionare anche perché poi abbiamo previsto, con un successivo emendamento, delle disposizioni che rinviano, in merito alla conciliazione stragiudiziale, ad una normativa diversa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.202, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 336

Votanti 335

Astenuti 1

Maggioranza 168

Hanno votato sì 128

Hanno votato no 207).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.203, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti e votanti 347

Maggioranza 174

Hanno votato sì 136

Hanno votato no 211).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.251. Faccio presente all'Assemblea che il testo del suddetto emendamento, che riproduce una condizione posta dalla Commissione bilancio, reca nell'alea un erroneo riferimento al comma 1 in luogo di quello corretto al comma 2.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 29.251 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento), nel testo corretto, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 340

Votanti 337

Astenuti 3

*Maggioranza 169
Hanno votato sì 334
Hanno votato no 3).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 29.214, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 310
Votanti 309
Astenuti 1
Maggioranza 155
Hanno votato sì 306
Hanno votato no 3).*

Ricordo che l'emendamento Sergio Rossi 29.207 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.204, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 343
Votanti 342
Astenuti 1
Maggioranza 172
Hanno votato sì 138
Hanno votato no 204).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.206, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 345
Maggioranza 173
Hanno votato sì 134
Hanno votato no 211).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.205, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 347
Maggioranza 174
Hanno votato sì 138
Hanno votato no 209).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (bilancio) ha

espresso parere contrario.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 343
Maggioranza 172
Hanno votato sì 133
Hanno votato no 210).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 29.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 347
Maggioranza 174
Hanno votato sì 135
Hanno votato no 212).*

Passiamo all'emendamento D'Agrò 29.208. Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, lo faccio mio, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra.

PRESIDENTE. Sta bene.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Agrò 29.208, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo dei Democratici di sinistra, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 349
Votanti 348
Astenuiti 1
Maggioranza 175
Hanno votato sì 139
Hanno votato no 209).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.206, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti e votanti 350
Maggioranza 176
Hanno votato sì 135
Hanno votato no 215).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 29.203, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

*(Presenti 344
Votanti 342
Astenuti 2
Maggioranza 172
Hanno votato sì 132
Hanno votato no 210).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29, nel testo emendato.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

*(Presenti 344
Votanti 220
Astenuti 124
Maggioranza 111
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 4).*

Invito il relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, ad esprimere il parere delle Commissioni sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 29.

STEFANO SAGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giordano 29.01 ed esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Patria 29.0200, a condizione che venga riformulato nel seguente modo: «Al capoverso ART. 128-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Con delibera del CICR» con le seguenti: «Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB».

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Patria accetta la riformulazione proposta dal relatore. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Giordano 29.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo aggiuntivo in esame con il quale intendiamo sottolineare la presenza di un nuovo soggetto, quello associato, che non appartiene alla tradizione del nostro paese, che proviene dall'esperienza dei paesi anglosassoni e che, ciò nonostante, ha riempito le cronache dei giornali, è stato oggetto della filmografia hollywoodiana che tutti apprezziamo, viene estremamente vellicato ed è gradito all'estero, ma non nel nostro paese.

Invece, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono, oggi, una realtà ramificata e diffusa. Quindi, chiediamo che esse possano avere voce in capitolo e che possano agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti degli associati.

Si tratterebbe di un allargamento della strutturazione democratica del nostro paese, che, oltre a

riconoscere - ci mancherebbe altro! - il risparmiatore e la famiglia risparmiatrice (come sento sempre dire da colleghi di varie parti politiche), riconoscerebbe anche uno statuto, una forza, una funzione specifica alle associazioni che raccolgono i risparmiatori, le famiglie risparmiatrici e gli utenti di varia natura, qualunque sia la loro condizione sociale.

Per questi motivi chiediamo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giordano 29.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Giordano 29.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti e votanti 331

Maggioranza 166

Hanno votato sì 124

Hanno votato no 207).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Patria 29.0200, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 340

Votanti 334

Astenuti 6

Maggioranza 168

Hanno votato sì 330

Hanno votato no 4).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, il presidente della VI Commissione, onorevole La Malfa, informa che il Comitato dei diciotto è convocato al piano aula.

Allegato A

(A.C. 2436 - Sezione 7)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). - 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

- a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
- c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;
- e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;
- f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;
- g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;
- h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;
- i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche

di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

Sopprimerlo.

16. 203. Patria, Gamba, Degennaro, Armani.

(APPROVATO)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16. *(Tutela preventiva del risparmio).* - 1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) trasmettono, su richiesta dell'investitore, per iscritto o mediante supporto durevole, informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili individuate e selezionate dal soggetto per conto del quale operano;

h) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

i) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

l) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

m) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

16. 201. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 2.

16. 204. Agostini, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dal divieto di esercitare questa attività per almeno cinque anni.

16. 202. Grandi.

(A.C. 2436 - Sezione 8)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,», è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di

una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

- a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;
- b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;
- c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
- d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa

e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di assistenza legale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-*ter*. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (*Società che controllano società con azioni quotate*). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 18. (*Comitato di garanzia*). 1. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia dell'attività di revisione.

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

a) due designati dalla CONSOB;

b) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;

c) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.

3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

Art. 18-bis. (*Funzioni del Comitato di garanzia*). 1. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.

2. A tal fine, il Comitato:

a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;

b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;

c) gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.

Art. 18-ter. (*Regolamento sulle attività di revisione*). 1. La CONSOB su proposta del Comitato, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento sull'attività di revisione, contenente i criteri e le regole necessarie a garantire l'indipendenza della società di revisione e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto:

1) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

- 2) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre consecutivi;
- 3) le regole di rotazione del *partner* incaricato della revisione di ciascuna società;
- 4) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;
- 5) le regole sulla possibilità e sui limiti di altre attività prestate alla società revisionata dalla società di revisione o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o controllate;
- 6) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione;
- 7) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'espletamento dell'attività di revisione;
- 8) le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione;
- 9) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

Art. 18-quater. (Vigilanza sulle attività di revisione contabile). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) attribuire alla CONSOB adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di procedure e regole a garanzia delle stesse società;
- b) attribuire alla CONSOB adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione dettate dalla legge e dai regolamenti dalla CONSOB, nel rispetto del principio del contraddittorio;

- c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

18. 1. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Presso la CONSOB è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui al primo periodo e ne danno comunicazione all'Autorità; l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa. Qualora l'Autorità neghi motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a-bis, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata. Le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: previo parere vincolante *fino a:* determinandone anche il corrispettivo *con le seguenti:* conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento

dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il compenso.

18. 4. Armani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità con la seguente: assunto.

***18. 201.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità con la seguente: assunto.

***18. 220.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre fino a: rinnovato con le seguenti: pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 202.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre fino a: rinnovato con le seguenti: pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 221.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo.

18. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali aggiungere le seguenti: in modo significativo e continuativo.

***18. 203.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali aggiungere le seguenti: in modo significativo e continuativo.

***18. 222.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 204.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 223.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: , per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi con le seguenti: , distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.

18. 224. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.

(APPROVATO)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
ad essa collegate.

***18. 205.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
ad essa collegate.

***18. 225.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo
quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 206.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo
quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 226.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la
seguinte: , selezione.

***18. 207.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la
seguinte: , selezione.

***18. 227.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di con le
seguinti: diretti alla.

18. 244. Scherini.

(APPROVATO)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 208.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 228.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le
seguinti: assistenza legale.

****18. 209.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le
seguinti: assistenza legale.

****18. 229.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le
seguinti: assistenza giudiziale.

***18. 210.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le
seguinti: assistenza giudiziale.

***18. 230.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 211.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 231.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 212.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 232.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sopprimere le parole: , ad essa collegate;

sopprimere le parole: o ad essa collegate.

****18. 213.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sopprimere le parole: , ad essa collegate;

sopprimere le parole: o ad essa collegate.

****18. 233.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: sia decorso almeno un triennio con le seguenti: siano decorsi almeno dodici mesi.

18. 17. Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 214.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 235.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 215.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 236.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: da centomila a cinquecentomila euro con le seguenti: fino a duecentocinquantamila euro e comunque

proporzionale al vantaggio ottenuto.

18. 237. Scherini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: L'ammontare della garanzia fino a: individuati con regolamento.

18. 218. Grandi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) istituisce al suo interno una speciale sezione di vigilanza sui revisori che agisce anche avvalendosi della Guardia di finanza;

18. 219. Grandi.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

18. 238. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

18. 239. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: e) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione.

18. 21. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Subemendamento all'emendamento 18. 250. *(nuova formulazione)*

All'emendamento 18. 250. (nuova formulazione) , sostituire le parole: In tutti i casi con le seguenti: In questo caso.

0.18.250.1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: comma 1-ter. In questo caso con le seguenti: qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi.

18.250. *(nuova formulazione)* Le Commissioni.
(APPROVATO)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori».

* **18. 217.** Canelli, Leo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB,

in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori».

* **18. 234.** Scherini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis. La società di revisione deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione».

18. 242. Scherini.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

* **18. 216.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

* **18. 241.** Scherini.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 165-bis, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

18. 243. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. - 1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

a) valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

c) ha il potere di richiedere qualsivoglia documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;

d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto.
18. 02. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 - Sezione 9)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I

Principi di organizzazione e rapporti fra le autorità

Art. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.
2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.
3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I.

Principi di organizzazione e rapporti fra le autorità

ART. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

Sopprimerlo.

* **19. 1.** Armani.

Sopprimerlo.

* **19. 203.** Falsitta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione

- nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.
 3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.
 4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.
 5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono soppressi
- 19. 204.** Lettieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (COVIP).

Conseguentemente:

- al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP, della COVIP;*
all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP, la COVIP;
all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;
all'articolo 22:
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;
al comma 4, sopprimere le parole: dall'ISVAP, dalla COVIP;
all'articolo 26, comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 8-ter;
all'articolo 27, sopprimere i commi 4 e 5;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

- Art. 39-bis. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la COVIP e l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.
 3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.
- 19. 3.** Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rughia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (ISVAP).

Conseguentemente:

- al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP;*
all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP;
dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (*Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob*). - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:
- a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
 - b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

al comma 4, sopprimere le parole: , dall'ISVAP;

all'articolo 23:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 205. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sostituire le parole: individuano forme di coordinamento con le seguenti: operano in forma coordinata.

19. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Direttore generale del Tesoro.

19. 7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rughia, Tedeschi, Pistone.

(A.C. 2436 - Sezione 10)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

Sopprimerlo.

20. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). - 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 43. - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono soppressi i

riferimenti al CICR ovunque compaiano.

20. 2. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo le disposizioni fino alla fine del comma.

20. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono richiedere alla Banca d'Italia di avvalersi, per l'esercizio dei propri compiti, del corpo ispettivo e del personale delle filiali della stessa Banca d'Italia, che ne consente l'uso sulla base di una valutazione complessiva dell'adeguatezza di tali risorse rispetto ai carichi di lavoro attuali.

20. 201. Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - (Obbligo di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e con le associazioni dei consumatori). - 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative possono chiedere di essere auditi dalle Autorità per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o segnalare fatti o comportamenti a danno dei consumatori utenti di servizi bancari e finanziari o chiedere l'interpretazione esatta della normativa secondaria emanata dalle Autorità medesime.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Autorità adottano con regolamento le disposizioni per disciplinare le modalità ed i tempi per fornire risposta sollecita alle istanze di cui al comma 1. Il regolamento deve prevedere in caso di diniego di audizione l'obbligo per le Autorità a trasmettere per iscritto le relative motivazioni ai richiedenti.

20. 0200. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

20. 0204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - (Nuova sede della CONSOB). - 1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa è trasferita a Milano. Una sede secondaria operativa può essere situata a Roma.

20. 0201. Sergio Rossi, Quartiani, Mantini, Verro, Polledri, Didonè.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. (Criteri in materia di nomine). - 1. I presidenti ed i membri delle Autorità di cui all'articolo 19, nell'ambito di ciascuna Autorità, devono essere nominati con scadenza temporale

differenziata, al fine di garantire continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali.
20. 0202. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis - (Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza) - 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e di dati acquisiti nell'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.

20. 0205. Governo.

(APPROVATO)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - (Assistenza del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono avvalersi dell'assistenza del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti operando con i poteri d'indagine ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Il personale del Corpo della Guardia di finanza riferisce circa i risultati delle attività svolte ai sensi del comma 1 esclusivamente all'Autorità che ne ha richiesto il compimento, anche laddove siano state constatate irregolarità costituenti reato perseguibile d'ufficio.

20. 0203. Gamba, Scherini, Degennaro.

(A.C. 2436 - Sezione II)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo II

Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità

Art. 21.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del

mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

Capo II.

Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità

ART. 21.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

21. 1. Armani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:

L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione.

21. 3. Armani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sulla regolamentazione, aggiungere le seguenti: sul rapporto fra costi e benefici.

21. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi deisoggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

21. 5. Patria, Romoli, Polledri, Didonè.

(APPROVATO)

(A.C. 2436 - Sezione 12)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione

tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

22. 1. Armani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: rispetto all'irrogazione della sanzione.

22. 200. Armani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo decreto.

22. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo III

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

Art. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC.».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

- a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
- b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera «a) del presente comma;
- c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

Capo III.

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

ART. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Al Titolo IV, Capo III, all'articolo 23, premettere il seguente:

Art. 23.01. - *(Modificazioni alla struttura della Commissione nazionale per le società e la borsa).* -

1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, le parole: «quattro membri» sono sostituite dalle seguenti: «sei membri»;

b) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Comitati).* - 1. All'interno della Commissione sono costituiti il Comitato per le funzioni di regolazione e il Comitato per i provvedimenti di vigilanza.

2. Ciascun comitato è composto da tre membri della Commissione nominati dal presidente per la durata di due anni. In caso di assenza o di conflitto di interessi di un componente, questo è sostituito dal presidente o da altro membro della Commissione da lui delegato.

3. Il Comitato per le funzioni di regolazione esamina preliminarmente gli atti di regolazione che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

4. Il Comitato per i provvedimenti di vigilanza adotta i provvedimenti relativi alle decisioni di ammissione, sospensione ed esclusione dalle negoziazioni comunicate dalle società di gestione di mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, esamina preliminarmente gli altri provvedimenti di vigilanza che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

5. Per disposizione del presidente o su richiesta di uno dei componenti la Commissione sono rimessi a questa nella sua composizione plenaria gli atti e i provvedimenti esaminati o adottati dai comitati».

023. 0200. Liotta.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

23. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23. (*Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob*). - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

23. 3. Agostini, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 204. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23. 205. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 206. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23. 207. Nesi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

23. 208. Nesi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3, con il seguente:

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca

d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimere il comma 2.

23. 200. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.
(APPROVATO)

Sopprimere i commi 2 e 3.

23. 202. Gastaldi.

Sopprimere il comma 3.

23. 203. Gastaldi.

(APPROVATO)

Sopprimere il comma 4.

23. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse;

b) il numero 2) è abrogato.

23. 209. Patria, Gamba, Degennaro.

(APPROVATO)

(A.C. 2436 - Sezione 14)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 24.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

Sopprimerlo.

24. 200. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24. - 1. Al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

24. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24. - (*Comunicazioni relative all'emissione di valori mobiliari*). - 1. All'articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «e alla CONSOB»;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: «Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, anche su segnalazione della CONSOB,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le informazioni integrative ricevute»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, anche su segnalazione della CONSOB,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le segnalazioni consuntive ricevute ai sensi del presente comma».

24. 2. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.

(A.C. 2436 - Sezione 15)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;
 - c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;
 - d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
 - e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
 - f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
 - 1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
 - 2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
 - g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
 - h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;
 - i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e

piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

- 1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
- 2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
- 3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;
- 4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste con le seguenti: le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate.

25. 201. Patria, Gamba, Degennaro.
(APPROVATO)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 1, comma 1, lettera u) con le seguenti: , rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2.

25. 202. Patria, Gamba.
(APPROVATO)

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: , prevedendo inoltre fino alla fine della lettera.
25. 200. Armani.

(A.C. 2436 - Sezione 16)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.

(Competenze in materia di concorrenza).

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;
 - b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
 3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.
 4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.
 5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.
 6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.
 7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
 8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.
 - 8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può

comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(*Competenze in materia di concorrenza*).

Sopprimerlo.

* **26. 2.** Antonio Pepe, Patria, D'Agrò, Armani, Falsitta, Liotta, Leo, Milioto.
(**APPROVATO**)

Sopprimerlo.

* **26. 203.** Nesi.
(**APPROVATO**)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26. - 1. Il Governatore della Banca d'Italia riferisce trimestralmente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sull'attività svolta e sulle decisioni prese, in tema di concorrenza, nel trimestre precedente.

2. Anche al di fuori delle scadenze fisse di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, attraverso il suo presidente, può chiedere al Governatore della Banca d'Italia di riferire su problemi specifici riguardanti la concorrenza, che il Comitato ritenga di eccezionale rilievo per l'interesse del Paese.

26. 204. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26. - (*Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative*). - 1.
All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma».

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis.* Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma *4-bis*, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma *4-ter*, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma *4-ter* resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

26. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle banche spetta aggiungere le seguenti: dal 1° gennaio 2007.

26. 202. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi commi 5, 6, 7 e 8 con il seguente:

5. Perché avvenga l'operazione di concentrazione di cui al comma 4, è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Commissione bicamerale sul credito e il risparmio ha potere di indirizzo e di verifica su tutte le operazioni di concentrazione.

26. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 20 unità.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 206. Gamba, Degennaro, Scherini.

(A.C. 2436 - Sezione 17)

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

Sopprimere il comma 2.

27. 200. Patria, Gamba, Degennaro.

(A.C. 2436 - Sezione 18)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

Sopprimerlo.

* **28. 1.** Armani.

(APPROVATO)

Sopprimerlo.

* **28. 201.** Liotta, Milioto.

(APPROVATO)

Sopprimerlo.

* **28. 202.** Falsitta, Patria, Stradella, Mauro.

(APPROVATO)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. *(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).* - 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. In sede di prima applicazione, il mandato del Governatore in carica termina trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 200. Jannone

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. - 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile.

28. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. All'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possono essere possedute soltanto dallo Stato o da enti pubblici o da società la maggioranza delle cui azioni con diritto di voto sia posseduta dallo Stato o da enti pubblici».

2. Dopo l'articolo 21 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che siano possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti dall'articolo 20, terzo comma, sono cedute, entro un anno dalla data in cui essi sono venuti meno, a soggetti che rispondano a tali requisiti.

2. Decorso il termine stabilito dal comma 1, le quote di partecipazione che siano ancora possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, dietro versamento del valore della quota, come determinato dall'articolo 20, secondo comma, rivalutato sulla base dei coefficienti di valore della moneta calcolati dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Nella prima applicazione del presente articolo, si procede al trasferimento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2006.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare, attraverso operazioni di cartolarizzazione, costituzione di fondi immobiliari o cessioni dirette, ulteriori programmi di dismissioni immobiliari, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per gli anni 2005 e 2006 il ricavo netto delle dismissioni di cui al periodo precedente, determinato nella misura massima di 270 milioni di euro per ciascun anno, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a versare agli aventi diritto il corrispettivo del trasferimento previsto dal comma 3. Per gli anni successivi, i programmi di dismissioni immobiliari e il relativo ammontare sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accertano come effettivamente necessarie per provvedere ai versamenti previsti dal comma 2».

3. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

28. 0201. Canelli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - (*Partecipanti al capitale della Banca d'Italia*). - 1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura del capitale della Banca stessa, in modo che sia assicurato il mantenimento della natura pubblica della maggioranza dei partecipanti, anche affinché il nuovo statuto sia in armonia con gli statuti delle altre Banche centrali dell'Unione europea.

2. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato per adeguare la disciplina relativa all'Assemblea generale dei partecipanti a quanto disposto nel comma 1.

28. 0200. Nesi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio.

28. 01. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 - Sezione 19)

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
- b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;
- c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
- d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
- e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;
- b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;
- c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
- d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;
- e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29. - 1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo permanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1 per cento del bilancio delle banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della banca e/o della società di intermediazione finanziaria interessati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Alle banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di dodici mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

- a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;
- b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;
- c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;
- d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 100.000 euro.

29. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29. - 1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle procedure di composizione amichevole delle controversie intercorrenti fra chi ha sottoscritto strumenti finanziari di una società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI, VII, e titolo VI, e la società emittente stessa o soggetti abilitati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi ad oggetto il risarcimento del danno arrecato direttamente ai titolari di suddetti strumenti finanziari a causa di inadempimenti della società o dei soggetti abilitati ai doveri stabiliti da norme di legge o di natura regolamentare.

2. Quando, attraverso procedure di conciliazione di qualsiasi genere, si giunge ad un accordo transattivo tra i soggetti di cui al comma 1, in seguito al quale sono precluse ulteriori azioni di risarcimento per la medesima causa, gli importi corrisposti da parte della società o del soggetto abilitato possono essere dedotti interamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui agli articoli 81 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme percepite in seguito alla suddetta transazione non si computano ai fini della determinazione del reddito fiscale del titolare degli strumenti finanziari. Ai suddetti accordi possono partecipare anche associazioni rappresentative di almeno l'uno per cento del valore totale degli strumenti finanziari interessati e le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 281, e successive modificazioni, per attivare le procedure di conciliazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

3. La deduzione di cui al comma 2 si applica solo alle società emittenti che siano state ammesse alla procedura di cui agli articoli 180 e seguenti della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sono state ammesse al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del medesimo decreto o che siano sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e ai soggetti abilitati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di risarcimento risparmiatori». Il fondo è alimentato con le sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da un prelievo fiscale pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni in strumenti finanziari e da appositi stanziamenti nella legge finanziaria. Gli intermediari finanziari in qualità di sostituto d'imposta provvedono direttamente a versare il prelievo al suddetto fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'operatività del fondo di cui al comma 4 e le modalità di corresponsione del prelievo fiscale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

29. 209. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 1.

29. 212. Armani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli investitori e dei risparmiatori aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

**29. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(APPROVATO)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio con le seguenti: stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

29. 7. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in contraddittorio aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,

29. 8. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: risparmiatori o *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo *fino a:* abbia accertato *con le seguenti:* di forme di indennizzo in favore dei clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti;

lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: i risparmiatori e;

lettera a), sostituire le parole da: dalla violazione *fino a:* testo unico *con le seguenti:* ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento;

alla lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;

lettera e), aggiungere in fine le parole:, d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

sostituire la rubrica con la seguente: Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori.

29. 211. Patria, Romoli, Falsitta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia *con le seguenti:* sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

* **29. 10.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia *con le seguenti:* sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

* **29. 215.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo *fino a:* ivi indicati *con le seguenti:* di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la

CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge.

29. 210. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e degli investitori.

29. 213. (Testo modificato nel corso della seduta) Patria, Gamba, D'Agrò.
(APPROVATO)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per i risparmiatori e gli investitori aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 251. (Testo modificato nel corso della seduta) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(APPROVATO)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

a-ter) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera a-bis), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari.

29. 214. Patria, Gamba.

(APPROVATO)

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: esclusivamente.

29. 207. Sergio Rossi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della metà.

29. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del novanta per cento.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del settantacinque per cento.

29. 205. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: alla CONSOB con le seguenti: ad un soggetto appositamente costituito.

29. 14. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: investitori professionali aggiungere le seguenti: ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio

1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori.

29. 15. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: diciotto mesi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una estensione dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti e dei rapporti tra gestore e cliente in merito alla consapevolezza nelle scelte dell'investimento;

c) stabilire principi e regole in materia di ricorso da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, agli strumenti di controllo e di tutela previsti;

d) stabilire principi e norme certe ed adeguate in materia di tutela risarcitoria dei risparmiatori e degli investitori e di tutela della riservatezza delle operazioni.

29. 208. D'Agrò.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* sei mesi.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis. - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge.

29. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari). - 1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-bis - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».

29. 0200. (Testo modificato nel corso della seduta) Patria, Romoli, Falsitta.

(APPROVATO)